



## COMUNE DI LAPEDONA COMUNE DI MORESCO



(Provincia di Fermo)

### SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

### CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

#### ART. 1 GENERALITA'

1. Il Comune di Lapedona (Capo Convenzione) ed il Comune di Moresco intendono appaltare in forma associata i servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, come definiti dall'art. 184 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152, nonché altri servizi di igiene urbana, nell'osservanza delle modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art.198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, i servizi affidati rientrano nel regime di privativa e conseguentemente sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente e quindi sottoposta a specifica normativa disciplinata dal precitato Decreto e sue successive integrazioni e modificazioni. Essi dovranno essere sempre attivi al fine di non determinare problematiche di ordine igienico-sanitario nel territorio comunale, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore", valutata di volta in volta dal Responsabile Unico del Procedimento a suo insindacabile giudizio.
3. I servizi in affidamento dovranno attenersi ai disposti di cui all'art.178 del Decreto Legislativo 152/2006 ed in particolare dovranno conformarsi ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione nell'intero circuito di gestione del rifiuto. Nell'erogazione dei servizi, l'Impresa si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
4. L'Impresa dovrà impegnarsi allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto, in collaborazione con i Comuni committenti.
5. L'Impresa dovrà garantire, per le fasi di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, l'assoluta mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi in affidamento.

6. Nell'espletamento delle funzioni assunte dall'Impresa e per essa il personale incaricato, dovrà collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza del Committente per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli stessi.
7. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché del Regolamento Comunale per il servizio in esame e sue successive modifiche ed integrazioni.
8. I servizi specificati nel presente Capitolato dei Servizi sono assunti mediante Appalto, secondo la procedura aperta di cui all'art. 60, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Per le attrezzature, i mezzi, le modalità esecutive e le caratteristiche metodologiche dell'espletamento del servizio cui si riferisce il presente capitolato speciale di appalto, si fa riferimento, anche se non espressamente indicato nei successivi articoli, alle prescrizioni ed alle raccomandazioni di cui all'allegato All. 1 al D.M. 13.02.2014 (Criteri Ambientali Minimi). Le Ditte, nella predisposizione delle Offerte Tecniche da presentare in sede di gara, dovranno pertanto tenere in debita considerazione quanto emanato dal Ministero dell'Ambiente con il suddetto atto normativo.

## **ART. 2 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO**

1. I servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti:

**A. raccolta porta a porta** (a domicilio in giorni e orari prefissati), delle seguenti componenti di rifiuti urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da locali ad usi diversi, ma assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- umido (frazione umida dei rifiuti, rappresentata da scarti di cucine e mense);
- carta e cartone, in forma congiunta e selettiva, compresi contenitori in tetra pack;
- contenitori ed imballi in plastica congiuntamente con imballaggi metallici (lattine e simili);
- contenitori e imballi in vetro;
- secco residuo (frazione secca non riciclabile dei rifiuti).

L'articolazione dei giorni di esecuzione dei servizi dovrà essere tale da favorire l'efficienza e l'efficacia del servizio, evitando disagi per le Utenze.

**B. raccolta di prossimità** per gruppi di utenze domestiche residenti nelle aree rurali, delle seguenti componenti di rifiuti urbani:

- carta e cartone, compresi contenitori in tetra pack;
- contenitori ed imballi in plastica congiuntamente con imballaggi metallici (lattine e simili);
- contenitori e imballi in vetro;
- secco residuo (frazione secca non riciclabile dei rifiuti),

**C. Ritiro presso punti di conferimento** stradali di specifiche tipologie di rifiuti urbani:

- Abiti usati;
- Oli vegetali esausti.

**D. Ritiro presso punti di conferimento** di rifiuti urbani aventi carattere di pericolosità:

- pile e batterie esauste;
- farmaci scaduti e/o inutilizzati;

**E. Ritiro dei rifiuti cimiteriali** ordinari ed il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

**F. Raccolta dei rifiuti in occasione di feste** e manifestazioni, nelle date comunicate con anticipo dagli Uffici comunali;

**G. Raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade** ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 184 del D.lgs. 3.4.2006 n°152;

**H. Rimozione delle carcasse animali;**

**I. Trasporto e conferimento dei rifiuti** presso gli impianti di trattamento/smaltimento o recupero in base alla normativa/pianificazione, per tutte le frazioni raccolte;

**J. Gestione del Centro di Raccolta Intercomunale (EcoCentro)** a servizio degli utenti di Lapedona e Moresco;

**K. Esecuzione dei lavori di adeguamento dell'EcoCentro** in conformità con le disposizioni del D.M 08.04.2008;

**L. Allestimento, gestione e manutenzione di isole ecologiche informatizzate da installare sul territorio**, compreso lo svuotamento dei contenitori all'occorrenza ed il trasporto dei rifiuti ivi conferiti agli impianti di trattamento/smaltimento secondo le disposizioni di legge;

**M. Organizzazione e copertura dei costi di realizzazione di campagne di informazione** e sensibilizzazione dell'utenza;

**N. Controllo di qualità** di tutti i servizi prestati;

**O. Quantificazione dei rifiuti** conferiti dalle utenze ricadenti nel territorio comunale, finalizzata all'eventuale passaggio ad un sistema di tariffazione puntuale;

**P. Fornitura e manutenzione degli automezzi** necessari per lo svolgimento del servizio;

**Q. Fornitura di personale, carburanti, lubrificanti, assicurazioni** e quant'altro sia necessario per il funzionamento dei mezzi necessari all'espletamento del servizio;

**R. Interventi di miglioria e manutenzione** che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio;

**S. Manutenzione, riparazione** e/o eventuale rimozione con sostituzione dei contenitori ovunque installati, che, su segnalazione o giudizio insindacabile del Committente, per motivi legali, tecnici, di funzionalità o di decoro ambientale non siano conformi alle norme e raccomandazioni vigenti o future;

**T. Sostituzione dei contenitori** distrutti, resi inutilizzabili da atti vandalici e incidenti stradali o oggetto di furto, segnalando al Committente l'intervento. Per tali eventualità l'Impresa potrà dotarsi di copertura assicurativa.

2. I rifiuti raccolti divengono di proprietà dell'Impresa che provvede al trattamento o smaltimento o al recupero e/o valorizzazione diversa, sostenendone i costi (già compensati nel canone annuo) e ottenendone gli eventuali ricavi derivanti dagli accordi Anci – Conai e dalle convenzioni stipulate con le rispettive piattaforme di conferimento.
3. Eventuali penalità imposte dalla Regione dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi della percentuale di raccolta differenziata sono a carico dell'Impresa.

### **ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO**

1. L'ambito territoriale del presente affidamento viene individuato nel territorio dei Comuni di Lapedona e Moresco, che si estende per 21,28 kmq e conta complessivamente 1757 abitanti, con circa 713 utenze domestiche e 87 utenze non domestiche.

### **ART. 4 DEFINIZIONI**

1. **Impresa:** La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.
2. **Committente:** Il Comune di Lapedona (FM), con sede in Piazza G. Leopardi n.2.
3. **Referente del Committente:** Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nominato dal Committente ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio.

4. Rappresentante dell'Impresa: Il Responsabile, debitamente nominato dall'Impresa, a cui è affidato il corretto svolgimento dei servizi e i rapporti con il Referente del Committente e con il Committente. Tale Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da colui designati e ai quali saranno delegate specifiche attività.
5. Modifica sostanziale del servizio: Si intendono sostanziali le modifiche del servizio, rispetto allo standard previsto nel presente Capitolato, che determinino variazioni di costo dello stesso, cagionate dalla modifica del numero degli abitanti interessati dal servizio, che rappresenta il parametro di base per la determinazione della dimensione del servizio stesso e che è indicato all'articolo 3 del presente Capitolato. Qualora tale numero sia soggetto alla variazione di cui all'art. 46 del presente Capitolato, all'Impresa sarà riconosciuto l'importo eccedente calcolato sulla base dei prezzi desunti dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, depurato del ribasso d'asta. Tale calcolo sarà effettuato annualmente in occasione dell'aggiornamento Istat e seguendo il medesimo metodo applicativo; il risultato sarà applicato (sulla base del numero aggiornato al 31 dicembre e fornito dall'anagrafe comunale) a tutto l'anno seguente.
6. Modifiche non sostanziali del servizio: In caso di specifiche esigenze del Committente, potranno essere apportate modifiche ai programmi dei servizi e agli orari senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente; le eventuali modifiche verranno comunicate dal Committente con ordine di servizio trasmesso all'Impresa. È consentito all'Impresa proporre, in qualsiasi momento, soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi, finalizzate al miglioramento del servizio stesso. In tal caso, previa accettazione formale del Committente, l'organizzazione proposta deve garantire almeno pari livello di qualità del servizio reso. Resta inteso che gli oneri per l'espletamento di tutto quanto segua si intendono compensati nel corrispettivo forfetario dell'appalto.

## **ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO E CARATTERE DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna del servizio e scadrà automaticamente e senza bisogno di ulteriore atto o comunicazione.
2. L'Impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dal Committente e comunicata all'Impresa stessa con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
3. I servizi dovranno essere avviati entro la data suddetta, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge (art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016).
4. Tutti i servizi di appalto per le utenze domestiche e non domestiche dovranno essere completamente avviati entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio: l'Impresa è tenuta a proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro il predetto termine.
5. Qualora al definitivo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, l'Impresa dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Impresa subentrante in regime di temporanea "prorogatio": durante tale periodo di servizio rimangono ferme le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.
6. Il Committente avverte che ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, e in particolare dell'articolo 201 comma 2, la competenza in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, per cui anche il presente contratto potrebbe essere risolto anticipatamente rispetto alla sua scadenza.
7. In tal caso l'Impresa non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati per l'esecuzione dell'appalto: è fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento

anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, mastelli e simili) che rimangono di proprietà del Committente.

8. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in quinti sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature) non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti.
9. L' Impresa, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1343 del codice civile, l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nel bando di gara e qualsiasi altra norma presente o futura che possa riguardare il servizio oggetto del presente capitolato.
10. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di contratti pubblici in quanto applicabili.
11. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dal Committente e controfirmati per accettazione dall'Impresa:
  - a. il presente Capitolato d'Appalto;
  - b. il Progetto del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti;
  - c. Il Programma Operativo del servizio, proposto dalla ditta in sede di gara;
  - d. l'elenco delle proposte integrative e migliorative proposto dalla ditta in sede di gara;
  - e. il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) da redigersi a cura della ditta aggiudicataria ai sensi del successivo art. 21;
  - f. il cronoprogramma;
  - g. copia delle polizze assicurative.
12. Ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile, l'Impresa consente fin d'ora e preventivamente a che il Committente possa in ogni momento della durata del contratto sostituire a sé stesso una propria Società partecipata o Azienda speciale nei rapporti derivanti dal contratto.
13. La sostituzione sarà efficace dal momento in cui sarà notificata e l'Impresa si obbliga fin d'ora a liberare il Committente cedente dalle proprie obbligazioni. Detta facoltà potrà essere esercitata anche solo parzialmente; in tale caso verrà dedotto dal canone il valore dei servizi stralciati, con riferimento ai prezzi espressi in sede di offerta.

## **ART. 6 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

1. L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta mentre il Committente resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
2. Il Committente si riserva la facoltà di affidare mediante trattativa privata, servizi complementari o nuovi nell'ambito della gestione dei rifiuti e in generale dei servizi ambientali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. L' Impresa, senza il preventivo consenso del Committente, non potrà stipulare contratti integrativi con le singole utenze dei Comuni di Lapedona e Moresco, per noleggio contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi: le prestazioni integrative non dovranno in alcun modo interferire con il buon andamento del presente contratto e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio.

## **ART. 7 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. L'importo annuo a base dell'appalto dei servizi descritti nel presente Capitolato ammonta ad €. 120.776,67 (euro centoventimilasettecentosettantasei/67) al netto di IVA, di cui €. 119.276,67 (euro centodiciannovemiladuecentosettantasei/67) soggetti a ribasso d'asta ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il valore complessivo dell'appalto a base di gara (durata cinque anni) ammonta ad €. 603.883,35 (euro seicottotremilaottocentoottantatre/35) al netto di IVA, di cui € 596.383,35 (euro cinquecentonovantaseimilatrecentoottantatre/35) soggetti a ribasso d'asta ed euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, il Committente corrisponderà all'Impresa un canone annuo al netto del ribasso d'asta, comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti oggetto d'appalto, posti a carico dell'Impresa. Risultano a carico dell'Impresa anche le eventuali penalità applicate per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle norme mentre risultano a favore dell'Impresa gli eventuali ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni recuperabili alle Piattaforme di recupero autorizzate.
4. Nell'importo contrattuale pattuito sono compresi gli adeguamenti e/o ampliamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnico-organizzativi: per detti adeguamenti, niente è dovuto in più all'Impresa oltre i compensi pattuiti, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come precedentemente definita.
5. Il canone sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal capitolato e dai suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione che l'Impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, abbia preso visione dei luoghi oggetto del servizio, abbia analizzato le caratteristiche del territorio comunale, nonché gli elementi caratteristici dei servizi.
6. Il canone comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature, degli automezzi e degli impianti eventualmente messi a disposizione dall'Impresa, nonché le corrispondenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, il materiale funzionale alla conduzione del personale amministrativo e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Impresa.
7. Il canone annuo resterà invariato per tutta la durata dell'appalto, salvo l'applicazione della revisione prezzi di cui all'art. 15, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 8 ONERI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI**

1. I costi di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo, compreso l'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) stabilito in base alla L.R. n.15/1997 e s.m.i., nonché ulteriori oneri stabiliti dal gestore dell'Impianto, spettano all'Impresa e sono già compresi nel canone che sarà corrisposto dal Committente. Rimane di competenza del Committente l'individuazione dell'Impianto presso il quale conferire il rifiuto secco residuo, in conformità con quanto stabilito dalla pianificazione regionale e provinciale di settore.
2. I costi di trattamento delle frazioni di rifiuti differenziati, nessuno escluso, sono a carico dell'Impresa.
3. L'importo a base d'appalto tiene conto che, allo scopo di incentivare il raggiungimento della massima qualità possibile per le diverse frazioni raccolte, i ricavi, derivanti dall'avvio al recupero del materiale, saranno riconosciuti totalmente all'Impresa.
4. I contratti con i diversi Consorzi di filiera del CONAI e in generale delle piattaforme di recupero, saranno di titolarità dell'Impresa a seguito di specifica delega rilasciata dal Committente.

5. L'Impresa trasmetterà al Committente un resoconto trimestrale, riportante le quantità conferite alle diverse piattaforme CONAI e gli importi riconosciuti per ciascuna frazione merceologica, allegando copia delle fatture inviate ai vari Consorzi di filiera del CONAI.
6. Qualora per una frazione merceologica si rendano opportuni interventi di preselezione o lavorazione, causa scarsa qualità del materiale conferito o per altri motivi tecnici o normativi, essi saranno a carico dell'Impresa e al Committente non potrà essere richiesto alcun onere per nessun motivo. In tal caso sono a carico dell'Impresa anche i costi di smaltimento di eventuali sovralli derivati dalla lavorazione dei rifiuti.
7. Nulla è dovuto all'Impresa nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei contributi, o annullamento degli stessi, per modifiche all'accordo ANCI - CONAI o per altri motivi indipendenti dalla volontà del Committente.

#### **ART. 9 RISERVATEZZA**

1. L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente: l'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### **ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dall'Impresa saranno trattati dal Committente esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto di appalto. La società appaltatrice può esercitare i diritti previsti nel Titolo II del medesimo Decreto Legislativo.
2. Il conferimento dei dati personali richiesti con il presente bando assume, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, natura obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara medesima. I dati raccolti possono essere comunicati:
  - a. al personale dipendente del Comune di Lapedona e del Comune di Moresco;
  - b. alla Stazione Unica Appaltante;
  - c. ai componenti della commissione di gara;
  - d. a tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalle leggi n.15/2005, n.80/2005, nonché dalla legge 69/2009.
3. Il soggetto concorrente, partecipando alla gara, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di raccolta, trattamento e comunicazione dei dati personali specificate in precedenza.

#### **ART. 11 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

1. L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche e integrazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali (intendendosi queste ultime come quelle definite all'Art. 4).
2. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. L'Impresa sarà inoltre tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

4. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'Impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Committente anche tramite il Direttore dell'Esecuzione, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.
5. L'Impresa è tenuta, altresì, ad osservare le disposizioni emanate dalla Autorità sanitarie e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

#### **ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA**

1. Per la partecipazione alla gara deve essere prestata, pena esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara

#### **ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, l'Impresa dovrà prestare, al momento della stipula del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art.103, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia definitiva, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 53, di modifica del D. Lgs. n.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa al termine del contratto, previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto stesso.
4. Tale garanzia deve prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio fino al massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità.
7. Resta al Committente la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'Impresa in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Committente nel caso che l'Impresa non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente Capitolato.
8. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

#### **ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa, ai materiali ed attrezzature fornite o al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.
2. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, dell'importo non inferiore a €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
3. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo.
4. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.
5. Le coperture assicurative dovranno avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale ed in caso di proroga dovranno essere estese per il relativo periodo, fino alla nuova scadenza.
6. In caso di impossibilità comprovata alla stipula di apposita polizza, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
7. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
8. È a carico dell'Impresa l'assicurazione R.C.A. per automezzi con massimali conformi alle disposizioni di legge, come è a carico dell'Impresa una polizza assicurativa pluri rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) delle attrezzature e contenitori impiegati per i differenti servizi, in quanto il Committente non ne riconoscerà alcun rimborso.
9. È a carico dell'Impresa l'assicurazione Responsabilità Civile per inquinamento, la quale deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento, per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono danni conseguenti la contaminazione di suolo, acqua, aria, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a € 3.000.000,00.
10. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'impresa.

#### **ART. 15 REVISIONE PREZZI**

1. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 6 resta fisso ed invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del contratto.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il canone d'appalto sarà aggiornato annualmente, a richiesta di una delle due parti, sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
3. Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto o comunque successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano variazioni in aumento delle tariffe di conferimento all'impianto di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo per il quale la destinazione è imposta dalla programmazione regionale e provinciale, il canone d'appalto sarà aggiornato sulla base dei maggiori costi da sostenere, in relazione ai quantitativi derivanti dalle stime di progetto (227,500 T/anno).

4. In caso di aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente), la Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Comune, a seconda delle modalità del servizio, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti.
5. Nel caso l'entità della variazione del numero totale delle utenze servite risulti superiore del 10% (dieci per cento) rispetto a quella per cui è rapportato il canone, la variazione del corrispettivo viene riconosciuta per la parte che eccede il 10% (dieci per cento).

#### **ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Con cadenza mensile, entro la prima decade del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire obbligatoriamente i rapporti di servizio mensili dettagliati agli artt. 25, 32, 74 e 78, evidenziando eventuali problematiche riscontrate.
2. I corrispettivi mensili saranno liquidati dietro presentazione di fatture distinte per i due comuni, previa acquisizione nei termini di legge della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, per il personale impiegato nel servizio.
3. Al fine della determinazione degli importi delle singole fatture di cui al punto precedente, il corrispettivo mensile sarà suddiviso in due quote-parte, delle quali una sarà addebitata al Comune di Lapedona ed una al Comune di Moresco; le quote saranno stabilite dal Committente e comunicate all'Impresa, sulla base al numero di residenti al 31/12 dell'anno precedente. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di stabilire quote differenti di ripartizione del corrispettivo a carico dei singoli comuni, durante il periodo di esecuzione dell'appalto.
4. La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'emissione del certificato di avvenuta prestazione, da parte del Direttore dell'Esecuzione, entro i primi 30 giorni naturali consecutivi del mese successivo a quello di riferimento.
5. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Impresa si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13.08.2010.
6. I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.
7. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:
  - a. omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
  - b. mancato rispetto della tempistica di consegna dei rapporti di servizio mensili;
  - c. mancata regolarità del DURC.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. n. 50/2016, solo la Società mandataria o capogruppo ha facoltà di fatturare direttamente al Committente.

#### **ART. 17 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Nell'offerta tecnica che il concorrente presenterà in sede di gara, dovrà essere chiaramente esposto il rapporto percentuale di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate che il concorrente medesimo si impegna a raggiungere in caso di aggiudicazione. Pertanto l'Impresa assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata proposti.
2. Detti obiettivi dovranno essere coerenti con quelli fissati sia qualitativamente che quantitativamente dalla normativa nazionale e regionale in vigore e dovranno essere verificati con frequenza mensile e risultare soddisfatti per non incorrere nelle penalità previste.
3. In ogni caso vige l'obbligo tassativo del raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata del 65% calcolato su base annua.

4. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti, rimangono a carico dell'Impresa gli eventuali costi supplementari per lo smaltimento di quantitativi superiori di rifiuti in discarica, nonché gli eventuali maggiori importi del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L.R. n.15 del 20.01.1997 e s.m.i.).
5. L'Impresa è tenuta comunque a risarcire il Committente, di eventuali sanzioni o danni subiti, conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla Legge.
6. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata si applicherà il metodo standardizzato vigente.
7. Restano a carico dell'Impresa, senza onere alcuno a carico del Committente, tutte le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, quali ad esempio campagne di comunicazione ordinarie e straordinarie, segnalazioni riguardanti anomalie del servizio, ecc.

#### **ART. 18 VIGILANZA E PENALITA'**

1. Ai fini del presente Capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono al Committente per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni, di igiene urbana e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.
2. Il Committente potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e magazzini, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o futuri in materia.
3. Per la funzionalità del controllo, l'Impresa è obbligata a fornire al personale del Committente, tutta la collaborazione necessaria, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; il Committente potrà caso per caso chiedere l'intervento specialistico a personale appartenente all'ARPAM o a qualsiasi altro Ente/Organo di controllo e verifica.
4. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa, oltre all'obbligo di ottemperare nel termine stabilito nell'atto di contestazione dell'infrazione, sarà assoggettata alle penali di seguito riportate:

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Ritardata/mancata assunzione del servizio entro i termini previsti dal Contratto	2.000 al giorno per un massimo di dieci giorni, oltre i quali il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto
Ritardata/mancata attuazione delle proposte migliorative offerte in sede di gara	2.000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo
Ritardato/mancato rispetto del personale, dei mezzi e delle attrezzature previste da contratto e offerta tecnica	2.000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo
Ritardata/mancata consegna alle utenze delle attrezzature previste per la raccolta domiciliare	100 per singola contestazione
Ritardata/mancata fornitura delle attrezzature ad uso collettivo (contenitori abiti, cisterne olio, contenitori RUP, contenitori nei punti di prossimità, isole ecologiche informatizzate e affini)	200 per ogni giorno di ritardo
Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti	2.000 al giorno
Incompleta effettuazione del servizio di raccolta rifiuti (es. mancato ritiro presso singole utenze, ecc...) senza giusta motivazione	50 per utenza e per giorno
Mancato o ritardato vuotamento delle isole ecologiche informatizzate	200 per singola contestazione
Raccolta dei rifiuti svolta in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal contratto e/o mescolamento dei rifiuti raccolti	1.000 per ogni singola contestazione

Mancato rispetto degli orari stabiliti per l'esecuzione del servizio	100 al giorno
Mancata raccolta dei rifiuti cimiteriali	200 al giorno
Mancata o incompleta esecuzione del servizio di raccolta rifiuti in occasione di feste e manifestazioni	500 al giorno
Mancata/ritardata rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio	500 per ogni giorno di ritardo
Mancata apertura del Centro di Raccolta	1000 al giorno
Gestione irregolare del Centro di Raccolta – esempio accesso consentito ad utenti non autorizzati	500 per singola contestazione
Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei RUP, Abiti usati o oli vegetali rispetto alle tempistiche previste dal contratto	500 per singola contestazione
Mancata reperibilità del Rappresentante dell'Impresa	200 per singola contestazione
Ritardata/mancata attivazione del numero verde	500 per ogni mese o frazione di mese di ritardo
Ritardato/mancato funzionamento del numero verde negli orari previsti	50 per singola contestazione
Ritardata/mancata/incompleta consegna di rapporti e documentazione amministrativa o contabile previsti dal contratto o richiesti dal Committente	100 per giorno di ritardo
Comportamento irrispettoso o indecoroso del personale in servizio	300 per singola Contestazione
Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste	500 per ogni singola contestazione
Inadeguato stato di manutenzione o di decoro degli automezzi o delle attrezzature impiegate	200 per ogni singola contestazione
Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	1.000 per singola contestazione
Inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	100 per singola Inadempienza

5. Le sanzioni di cui al presente articolo, saranno precedute da regolare contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale interessata, a mezzo fax o PEC, presso la sede operativa, alla quale la affidataria avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.
6. In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare segnalazioni, anche per le vie brevi, al Rappresentante dell'Impresa e, in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo art. 26, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.
7. Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale, oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l'effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi unitari vigenti all'atto della contestazione, secondo i correnti prezzi di mercato.
8. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, l'Impresa dovrà segnalare immediatamente, o comunque nel corso della giornata, al Direttore dell'Esecuzione, circostanze e fatti imprevedibili che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
9. Gli importi relativi alle penali e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto.
10. In caso di reiterazione della stessa inosservanza sarà facoltà del Committente rescindere il contratto in danno.

## **ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO**

1. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

## **ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

## **ART. 21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il Committente ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008, che viene allegato al bando di gara. Tale documento può essere aggiornato dal Committente in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione dei servizi.
2. L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Referente del Committente il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. L'impresa deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché gli addetti alla gestione delle emergenze, comunicando al Responsabile del Procedimento i nominativi.
4. L'Impresa deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
5. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.27 del presente Capitolato.
6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.
7. In caso di subappalto, il Committente si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata del contratto, la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2018.
8. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. Analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.
9. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: a tale riguardo, entro venti giorni dall'aggiudicazione ed in caso di assunzione di nuovo personale, l'Impresa dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei lavoratori.

10. I servizi dovranno essere svolti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'Impresa di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto alla stipula del contratto. Il personale dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 123 del 03.08.2007 il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
11. Il Committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Impresa incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
12. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Impresa intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
13. Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste nel codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
14. L'Impresa dovrà inoltre, prima dell'avvio del servizio, sottoscrivere per avvenuta conoscenza e presa visione il "DUVRI" (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – art. 26 del D.lgs. n. 81/2008) allegato al Progetto approvato.

## **ART. 22 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

1. L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, limitate ad una percentuale massima dell'importo del contratto pari al 30%.
2. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare, nonché deve trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
3. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa aggiudicataria, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto.
4. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.
5. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata è la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs n. 50/2016.
6. In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. In alternativa a ciò, l'Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento o a quella specifica data.

8. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.
9. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
10. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 23 LINGUA**

1. L'Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

#### **ART. 24 COOPERAZIONE**

1. L'Impresa provvederà a segnalare al Committente quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi o migliorare la qualità e l'efficienza degli stessi.
2. È fatto obbligo, altresì, all'Impresa di segnalare al Committente qualsiasi irregolarità, (deposito di rifiuti od altro sulle strade).
3. Il personale dovrà effettuare, in accordo con la Polizia Locale, le attività ispettive su sacchi/rifiuti necessarie all'individuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni previste.
4. L'Impresa collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dall'Amministrazione.
5. L'Impresa fornirà la propria collaborazione per iniziative tese alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione attraverso campagne di informazione, consulenza e assistenza tecnica.
6. L'Impresa provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario, a predisporre e distribuire agli utenti avvisi ed il calendario di raccolta con oneri a suo carico.

#### **ART. 25 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**

1. In caso di variazione della programmazione dei servizi, l'Impresa trasmetterà tempestivamente al Committente, a mezzo telefax o posta elettronica, un rapporto con l'indicazione dei servizi variati nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli.
2. L'Impresa trasmetterà al Committente, all'atto di attivazione dei servizi, copia delle autorizzazioni, delle iscrizioni all'Albo nazionale e di quanto altro previsto dalla normativa vigente.
3. L'Impresa provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti effettuata dal Committente ed in particolare curerà l'acquisto e la tenuta dei registri di carico e scarico, l'acquisto e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, la compilazione delle schede per la raccolta delle informazioni da parte dell'Osservatorio Provinciale di Rifiuti, la compilazione dei M.U.D. (Modello Unico di dichiarazione ambientale), la compilazione delle schede ORSO, rispettando le tempistiche previste.
4. L'Impresa dovrà fornire mensilmente al Committente un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con le quantità di rifiuti raccolti suddivisi per singola tipologia, allegando copia dei formulari di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti o dei bollettini di pesata. Il prospetto riepilogativo dovrà essere redatto sulla base di una modulistica predisposta dal Committente, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno solare l'Impresa dovrà trasmettere al Committente i dati consuntivi dettagliati della gestione dell'anno precedente.

6. Trimestralmente l'Impresa relazionerà per iscritto al Committente in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni rispondano a criteri di massima efficienza ed economicità per il Committente.
7. Con la stessa frequenza fornirà l'elenco aggiornato del Personale impiegato, specificandone la qualifica e le mansioni svolte.
8. L'Impresa dovrà adeguarsi al nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), o altri sistemi analoghi che venissero introdotti nell'ordinamento durante l'affidamento del servizio derivante dal presente Capitolato, la cui redazione ed adempimenti restano ad esclusivo e totale carico dell'Impresa.

#### **ART. 26 ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Committente ha la facoltà, qualora l'Impresa diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese nei confronti dell'Impresa, maggiorate del 15% per spese di amministrazione.

#### **ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento danni:
  - a. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro dieci giorni dalla data stabilita dal Committente o dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - b. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Committente;
  - c. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori, da parte dell'Impresa;
  - d. negli altri casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.
3. Il Committente procederà a escutere la cauzione definitiva e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
4. Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno, anche qualora si verifichino i seguenti casi:
  - a. l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - b. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente.
5. Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro 5 giorni naturali consecutivi.
6. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.
7. Inoltre il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a. dopo la terza violazione agli obblighi contrattuali non eliminata in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - b. per inosservanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del Personale dipendente;
  - c. per arbitraria interruzione, o sospensione per oltre 48 ore non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi;
  - d. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
  - e. per mancanza o decadenza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
  - f. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
  - g. dopo la terza contestazione formale del Committente per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del personale adibito al servizio;
  - h. per il mancato raggiungimento, per due annualità consecutive, degli obiettivi di cui all'Art. 17.
  - i. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Responsabile del Procedimento;
  - j. per gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non eliminate a seguito di contestazione formale;
  - k. il contratto potrà essere risolto qualora le variazioni di prestazioni comportassero un incremento del canone superiore al 30% del canone iniziale.
8. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
9. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
10. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto oltre che per le cause ammesse dalla Legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.
11. Qualora le disposizioni legislative vigenti al tempo di esecuzione dell'appalto impongano l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito o altra Pubblica Amministrazione, il Committente ha facoltà di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto stipulato, senza che l'Impresa possa pretendere rimborsi e/o indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura.

#### **ART. 28 RECESSO CONTRATTUALE**

1. Ai sensi dell'articolo 1373 comma 2 del codice civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. Al fine di garantirne la continuità, l'Impresa è in ogni caso tenuta a proseguire il servizio sino al nuovo affidamento dello stesso da parte del Committente.

## **ART. 29 RISERVE E RECLAMI**

1. Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare adeguata ricevuta) o tramite Posta Elettronica Certificata.

## **ART. 30 SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
2. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
3. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

## **ART. 31 FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.
2. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo. È esclusa la procedura arbitrale di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016.

## **CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 32 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

1. Al momento dell'affidamento del servizio, l'impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica.
2. In sede di offerta tecnica il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende gestire il servizio in termini di struttura logistica messa a disposizione; in particolare dovrà attivare nel territorio oggetto del servizio o in un comune diverso, nel raggio di 30 km dal territorio oggetto del servizio, un'area adeguatamente attrezzata per la gestione delle attività di servizio, munita come condizione minimale delle seguenti strutture: deposito mezzi, magazzino ricambi, materie prime e contenitori, servizi igienici, spogliatoi e docce, uffici, recapito di telefono, di fax e di posta elettronica.
3. Tutti i locali e le aree utilizzate dall'Impresa per la realizzazione dei contenuti del presente Capitolato dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.
4. L'Impresa dovrà garantire l'allestimento della stessa entro sessanta giorni dall'affidamento dei servizi, restando a carico della medesima i relativi oneri economici, nessuno escluso.
5. L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Referente del Committente, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Il Rappresentante dell'Impresa dovrà garantire la propria reperibilità mettendo a disposizione un numero telefonico cellulare, attivo tutti i giorni 24/h24, compresi i giorni festivi.
6. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Referente del Committente. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

7. L'Impresa dovrà attivare un numero verde a servizio del Committente e della cittadinanza, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dotato di segreteria telefonica nei restanti orari. Al numero verde i cittadini potranno rivolgersi per richiesta di informazioni e per formulare segnalazioni e reclami: di queste segnalazioni e reclami dovrà essere fornito un rapporto mensile al Committente.

### **ART. 33 INTERVENTI NON PREVISTI**

1. Qualora dovessero occorrere interventi attinenti a servizi di igiene ambientale non previsti nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato con il Committente prima dell'esecuzione degli interventi stessi.

### **ART. 34 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Saranno a carico dell'Impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
- a. eseguire i servizi oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato nonché dal Programma Operativo proposto dall'Impresa per la partecipazione alla gara, comprese le eventuali proposte integrative/migliorative;
  - b. svolgere i servizi oggetto dell'appalto in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse;
  - c. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
  - d. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
  - e. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza, necessari a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;
  - f. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
  - g. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità in quantità sufficiente, al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere comunicato al Referente del Committente prima dell'inizio del servizio e comunque a ogni sostituzione e integrazione;
  - h. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
  - i. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria dei lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  - j. realizzazione di una struttura di comunicazione che consenta il collegamento tra gli operatori ed il centro servizi. Tale struttura potrà essere realizzata su tecnologia scelta dall'Impresa sulla base della sua organizzazione (radio ricetrasmittenti, telefonia mobile ecc.). In ogni caso, i capisquadra e gli operatori devono essere dotati di telefono mobile, i cui numeri dovranno essere forniti al Committente su semplice richiesta;
  - k. garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche;

- l. compilazione dei documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente (FIR - formulari di identificazione dei rifiuti o altri tipi di documenti, come previsto dall'articolo 193 del D.lgs. n. 152/2006). L'Impresa ha l'obbligo di consegnare mensilmente al Committente le copie dei FIR e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente.
- m. l'avvio al corretto smaltimento, a cura e onere dell'Impresa stessa, delle eventuali acque di risulta derivanti dal lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori (sia dislocati sul territorio che utilizzati per trasbordo o altro scopo e comunque impiegati dall'Impresa);
- n. all'avviamento del servizio, prendere in consegna le aree e le attrezzature nello stato in cui si trovano, senza avanzare alcun onere economico o risarcimento nei confronti del Committente o di altri, per eventuali attività non svolte dall'Impresa uscente o per eventuale maggior carico di lavoro necessario per il raggiungimento in tempi brevi dello standard richiesto per il nuovo servizio.

### **ART. 35 CONTROLLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio tramite il Direttore dell'Esecuzione e/o il Responsabile del Procedimento e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture in attesa del ripristino delle normali condizioni di servizio, ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.
2. Per ogni tipo di attività (raccolta, servizi accessori ecc.), l'Impresa dovrà implementare un sistema interno di controllo dell'operatività in grado anche di fornire le dovute garanzie sullo svolgimento di quanto richiesto dal presente Capitolato: tale sistema dovrà essere approvato dal Committente.
3. Le informazioni dovranno essere contenute in apposite schede di rilevazione (anche in formato digitale) che saranno rese disponibili al Committente per consentire il controllo di quanto svolto.

### **ART. 36 TEMPI DI INTERVENTO**

1. L'Impresa dovrà rispettare tassativamente le tempistiche previste nel presente Capitolato per l'esecuzione di ciascun servizio.
2. Per attività non usuali, da eseguirsi a fronte di richieste da parte del Committente, le tempistiche, saranno le seguenti (salvo quanto eventualmente specificato nei paragrafi relativi):
  - a. reperibilità 24 h/24 e 365 d/anno del Rappresentante dell'Impresa o di un suo delegato;
  - b. intervento immediato di un'adeguata squadra di pronto intervento (per le necessità più urgenti) o nel turno successivo per gli interventi per i quali è previsto lo svolgimento nella normale turnazione delle attività standard;
  - c. entro 7 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di modifiche organizzative riguardanti il personale;
  - d. 30 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di un intervento di carattere continuo di un automezzo particolare e non previsto nel parco base.
3. Si conferma che per poter far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedono un intervento d'urgenza, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente un recapito ed uno o più numeri di telefonia mobile ai quali rivolgere in qualunque momento richiesta di intervento: l'Impresa si impegna a comunicare le eventuali variazioni del numero.

### **ART. 37 CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO**

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità, indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se le stesse risultino per qualsiasi motivo percorribili con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o di indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.
3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o ai veicoli dell'Impresa, opportunamente e adeguatamente documentati.
4. Sono fatte salve le situazioni per le quali siano disposti blocchi totali del traffico da parte delle Autorità competenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza stradale.

### **ART. 38 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE**

1. Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che a persone e/o cose venisse arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvigionati dall'Impresa.
2. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle norme in materia di sicurezza.

### **ART. 39 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'impresa dovrà eseguire le prestazioni con personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.
2. L'Impresa deve ottemperare a quanto sancito nell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente in caso di avvicendamento delle società appaltatrici. Il personale al quale dovrà essere applicato il suddetto art. 6 è costituito da n.1 (uno) operatore liv. 3A impiegato a tempo pieno, attualmente in servizio nel territorio di Lapedona e Moresco alle dipendenze della ditta incaricata.
3. L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Referente del Committente:
  - a. l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
  - b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
  - c. le mansioni di ciascun addetto in servizio;
  - d. l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
  - e. i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
4. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
  - a. dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
  - b. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- c. dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
5. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia (di formato preventivamente autorizzato dal Referente del Committente), da indossare durante lo svolgimento del servizio.
6. Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
  - a. l'Impresa e il personale impiegato nel servizio;
  - b. l'Impresa e il gestore uscente.
7. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e le autorità, trattenendosi con il pubblico non oltre il tempo strettamente necessario per le esigenze di servizio.
8. L'Impresa è direttamente responsabile del contegno del personale verso il pubblico.
9. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
10. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

#### **ART. 40 SCIOPERO**

1. I servizi contemplati nel presente Capitolato non possono essere sospesi o interrotti per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore, immediatamente segnalati al Committente.
2. Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.146: in caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.
3. A tale proposito, all'avvio dell'appalto l'Impresa trasmetterà al Committente i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate al Committente ogni qualvolta siano soggette a modifiche).
4. L'impresa è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
5. Inoltre, in occasione di scioperi (o anche di cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio), il Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
6. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa, quali, ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.
7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale dei servizi, il Committente, oltre all'applicazione delle penalità, potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio a spese della stessa.

#### **ART. 41 VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

1. Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:

- a. variare le modalità dei servizi descritte nei successivi titoli e articoli, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, per maggiore impegno di personale o di mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale in precedenza definita), le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base di una analisi dei prezzi appositamente redatta;
- b. richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi simili o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali (nel caso che la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio), sulla base dei prezzi e delle tariffe vigenti al momento dell'affidamento dei servizi specifici, fermo restando l'obbligo dell'Impresa a eseguire le prestazioni richieste.

#### **ART. 42 REDAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

1. In sede di offerta tecnica il concorrente deve fornire un "Programma Operativo" di svolgimento del servizio al fine di dimostrare all'Amministrazione la valenza del progetto presentato.
2. Il Programma Operativo dovrà riportare le seguenti informazioni minimali:
  - a. percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili;
  - b. calendario settimanale di raccolta dei rifiuti con specifica dei carichi di lavoro giornalieri;
  - c. modalità organizzative dell'Impresa ai fini dell'esecuzione di tutti i servizi oggetto di appalto;
  - d. numero del personale previsto, con specifica del livello contrattuale e ore lavorative annue;
  - e. numero e caratteristiche tecniche dei mezzi previsti per l'appalto;
  - f. modalità di formazione e aggiornamento professionale del personale;
  - g. prescrizioni organizzative per la sicurezza sul lavoro;
3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Committente potrà proporre all'Impresa eventuali variazioni o modifiche da apportare al Programma Operativo, in termini di calendario dei servizi e percorsi degli stessi, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa.
4. In ogni caso, il Committente si riserva di richiedere la modifica dei dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento all'Impresa, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e comunque entro 7 giorni naturali consecutivi dalla richiesta ricevuta.
5. In mancanza di variazioni o modifiche, disposte secondo quanto previsto ai punti precedenti, l'Impresa sarà obbligata a svolgere il servizio in stretta conformità con quanto descritto nel Programma Operativo proposto in sede di gara, nonché secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

### **CAPO III - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

#### **ART. 43 LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI**

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Lapedona e Moresco è finalizzato a perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica nonché di massima soddisfazione per i cittadini-utenti.
2. A tale fine l'organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere integrata (relativamente alle frazioni differenziate da avviare a recupero e la frazione residua) ed orientata a rispondere, per quanto possibile, alle esigenze dei cittadini-utenti (servizi domiciliari porta a porta, servizi di raccolta per punti di prossimità, servizi dedicati e personalizzati per le utenze non domestiche, servizi di raccolta mediante Isole ecologiche, ecc...).

3. La raccolta dei rifiuti nelle aree e centri abitati avverrà di norma con sistema domiciliare porta a porta mentre nelle aree rurali il servizio potrà essere gestito tramite raccolta per punti di prossimità. I centri storici saranno serviti esclusivamente mediante isole ecologiche informatizzate.
4. Le utenze non domestiche saranno servite di norma da sistema domiciliare porta a porta. Rimane inteso che per le utenze non domestiche ricadenti in area rurale (es. agriturismi) sarà svolto il servizio porta a porta qualora, a giudizio dell'Impresa o a insindacabile richiesta del Comune, tali utenze presentino un quantitativo di rifiuti incompatibile con il corretto funzionamento della raccolta di prossimità della zona interessata.
5. Nell'organizzazione del servizio non sono state considerate le utenze condominiali e pertanto tutte le utenze ricadenti nell'area di raccolta porta a porta dovranno essere dotate di contenitori monofamiliari.
6. Ciascuna utenza ricadente nel territorio dovrà essere adeguatamente informata sulla modalità di raccolta dei rifiuti ad essa dedicata.
7. Le norme specifiche (tipologia dei contenitori, numero di utenti, modalità di raccolta, frequenze di raccolta, ecc.) sono dettagliate nel Progetto allegato al presente Capitolato.
8. Ferma restando la frequenza di raccolta dei servizi stabilita nel Progetto, l'Impresa dovrà proporre, nel Programma Operativo di svolgimento del servizio, il calendario dei giorni settimanali di raccolta, secondo la suddivisione del territorio in zone di intervento; l'Impresa potrà aumentare la frequenza di raccolta per talune tipologie di rifiuti o per talune utenze, in relazione alla propria organizzazione, ma non potrà ridurle.
9. L'Impresa a tal fine ha l'obbligo di elaborare il Programma Operativo secondo le disposizioni impartite dal Committente ed in conformità al Progetto ed al presente Capitolato.
10. La distribuzione del calendario di raccolta e/o di altro materiale informativo alle utenze sul territorio oggetto dell'appalto, sarà a carico dell'Impresa.
11. La distribuzione del materiale informativo dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dei servizi e secondo le modalità indicate dal Committente e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.

#### **ART. 44 FASI DI AVVIO DEL SERVIZIO**

1. È previsto un periodo transitorio iniziale di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa dovrà dotarsi dei materiali, attrezzature e mezzi previsti nel progetto-offerta presentato in sede di gara e dovrà adeguarsi al complesso delle attività previste nel presente capitolato e nel progetto-offerta medesimo.
2. La fase di avvio dei servizi dovrà essere comunque conclusa tassativamente allo scadere dei 60 gg successivi alla data del verbale di consegna, salvo eventuali proroghe disposte formalmente dal Responsabile del Procedimento, sulla base di circostanze imprevedibili che non rendono possibile il rispetto della tempistica stabilita.
3. L'Impresa deve comunque garantire, fin dalla data del verbale di consegna, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori secondo le modalità attualmente in essere.

#### **ART. 45 FRAZIONI DI RIFIUTO INTERESSATE DAL SERVIZIO**

1. Le frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani oggetto del presente Capitolato dei servizi sono le seguenti:
  - a. imballaggi in plastica;
  - b. imballaggi in metallo (alluminio e banda stagnata), congiuntamente agli imballaggi in plastica;
  - c. imballaggi in vetro;
  - d. carta e cartone;

- e. umido organico;
  - f. secco residuo;
  - g. oli vegetali;
  - h. abiti usati
  - i. rifiuti urbani pericolosi: medicinali scaduti, pile esauste;
  - j. Pannolini e pannoloni;
  - k. Ulteriori tipologie di rifiuti raccolti presso l'Ecocentro, dettagliati all'art. 73.
2. Sono compresi nel servizio i rifiuti prodotti dalle Amministrazioni Comunali di Lapedona e Moresco nelle proprie strutture di pertinenza, compresi i rifiuti umidi organici prodotti presso le mense scolastiche.
  3. Sono altresì inclusi i rifiuti raccolti presso il cimitero, compresi i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio: bare in legno, lamierini di rivestimento, pezzi di vestiti e cassette in legno e/o metallo che hanno contenuto ceneri.
  4. Sono esclusi dall'assimilazione agli urbani, e pertanto non sono oggetto del presente appalto, i rifiuti che non rientrano nella classificazione di cui all'articolo 184 (e altri ad esso correlati) del D.lgs. n. 152/2006 quali (elenco non esaustivo):
    - a. i rifiuti speciali prodotti da attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi presenti nel territorio, non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti sia per qualità che per quantità;
    - b. i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche, comprese le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) professionali;
    - c. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
    - d. i rifiuti pericolosi di origine non domestica.
  5. Il Committente si riserva di modificare in qualsiasi momento il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", senza che ciò comporti richiesta alcuna o riconoscimento economico da parte dell'Impresa, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come precedentemente definita.

#### **ART. 46 PARAMETRI DI BASE DEL SERVIZIO**

1. Il parametro di base, assunto per la valorizzazione del servizio di raccolta svolto per l'intero periodo contrattuale, è il numero degli abitanti residenti ed il numero di utenze non domestiche complessivamente servite alla data del 31.12.2017, meglio specificati nel progetto dei servizi.
2. Il canone d'appalto sarà adeguato, a richiesta di una delle due parti, soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi un aumento oltre il 10% delle utenze complessivamente servite.

#### **ART. 47 VARIAZIONE DEL SERVIZIO IN ASSENZA DI PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO**

1. Nel caso di variazione del servizio con modalità per le quali manchino dei costi unitari di riferimento, la conseguente variazione dell'importo contrattuale sarà data dal prodotto del costo orario della squadra utilizzata (in funzione dei costi unitari della manodopera desunti da prezzari ufficiali) per la somma della durata dell'attività e del tragitto andata/ritorno dall'area di raccolta richiesta al punto più vicino delle aree servite.
2. Per la fornitura di ulteriori eventuali attrezzature si farà riferimento ai prezzari ufficiali, qualora applicabili, o a specifiche analisi dei prezzi unitari, che saranno sottoposte ad approvazione da parte del Committente.
3. I prezzi ottenuti dall'applicazione dei commi precedenti saranno soggetti a ribasso di entità pari al ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

#### **ART. 48 ORARI E GIORNATE DI RACCOLTA**

1. I servizi di raccolta oggetto del presente capitolato, dovranno essere espletati, di norma, dalle ore 5,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. Fa eccezione il servizio di raccolta rifiuti nelle aree di svolgimento di manifestazioni, i quali potranno essere richiesti anche nei giorni festivi e potranno protrarsi in orario pomeridiano o serale.
2. L'esecuzione dei servizi dovrà essere garantita anche in giornate festive infrasettimanali, ad eccezione del 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre. Le raccolte previste in queste ultime date saranno recuperate il giorno feriale successivo facendo ricorso, se necessario, a doppi turni di raccolta.
3. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, l'Impresa dovrà darne notizia al Committente entro 12 ore.
4. L'Impresa sarà tenuta a ripristinare il servizio non appena le cause eccezionali che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
5. Nel caso di effettuazione di eventuali turni di raccolta in orario notturno questi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati formalmente dal Committente.

#### **ART. 49 CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. La raccolta dei rifiuti avverrà, per i diversi materiali, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato e nel progetto allegato e l'utente avrà l'obbligo di conferirli in orari prefissati, presso punti prestabiliti, in modo ordinato.
2. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze avverrà sulle vie pubbliche o di uso pubblico. Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da minimizzare il tempo di permanenza dei rifiuti nei punti di deposito.
3. Successivamente al ritiro dei rifiuti, l'Impresa dovrà riposizionare in maniera ordinata i contenitori nel medesimo punto di prelievo.
4. Le utenze ricadenti nei centri storici di Lapedona e Moresco conferiranno i loro rifiuti in punti presso isole ecologiche informatizzate ad accesso controllato, munite di apparecchiature in grado di identificare gli utenti abilitati.
5. I punti di conferimento per la raccolta di prossimità saranno localizzati su strade di uso pubblico, intendendo per esse anche strade vicinali, a sufficiente distanza dalle vie principali di comunicazione in maniera tale da contrastare i fenomeni di abbandono indiscriminato o conferimento improprio di rifiuti da parte di terzi non autorizzati. Per tali finalità, i contenitori di prossimità dovranno essere tassativamente muniti di sistemi di chiusura mediante chiavi, lucchetti e affini che rendano possibile il loro impiego esclusivamente agli utenti assegnatari. Le ditte partecipanti al bando dovranno adeguatamente descrivere, nella propria offerta tecnica, i sistemi di chiusura dei contenitori che intendono adottare, rimanendo a carico dell'Impresa i costi e gli oneri per l'acquisto e l'installazione.
6. La raccolta dei rifiuti dovrà essere fatta in maniera tale che sul suolo non rimanga alcuna traccia di rifiuti di qualsiasi genere. Particolare attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura (che dovranno essere completamente raccolti), cagionati dallo sversamento accidentale dai contenitori durante le operazioni di movimentazione e vuotamento. In generale, l'Impresa dovrà porre la massima cura per non arrecare danni e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso dovranno essere immediatamente raccolti.

#### **ART. 50 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA/METALLI**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti da imballaggio in materiale plastico, congiuntamente agli imballaggi metallici, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.

2. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare davanti al proprio numero civico la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree di prossimità, il ritiro avverrà vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità di gruppi di abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori il giorno antecedente il ritiro.
4. Per le utenze ricadenti all'interno dei centri storici, il ritiro avverrà vuotando i contenitori delle isole ecologiche informatizzate.
5. Per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada in orari compatibili con il servizio da effettuarsi.
6. Le frequenze minime di raccolta saranno le seguenti:
  - a. Utenze domestiche in area urbana (servizio porta a porta): 1 giorno/settimana
  - b. Utenze domestiche in area di prossimità: 1 giorno/mese
  - c. Isole ecologiche informatizzate: 1 giorno/settimana
  - d. Utenze non domestiche: 1 giorno/settimana
7. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

#### **ART. 51 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di carta e cartone, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
2. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare davanti al proprio numero civico la sera antecedente il ritiro
3. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree di prossimità, il ritiro avverrà vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità di gruppi di abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori il giorno antecedente il ritiro.
4. Per le utenze ricadenti all'interno dei centri storici, il ritiro avverrà vuotando i contenitori delle isole ecologiche informatizzate.
5. Per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada in orari compatibili con il servizio da effettuarsi.
6. Per le utenze produttrici di imballaggi in cartone l'Impresa dovrà organizzare turni di raccolta supplementari. In tal caso i rifiuti potranno essere anche conferiti sfusi, purchè ordinatamente piegati e legati in maniera da facilitare il carico sugli automezzi per la raccolta.
7. Le frequenze minime di raccolta saranno le seguenti:
  - a. Utenze domestiche in area urbana (servizio porta a porta): 1 giorno/2 settimane
  - b. Utenze domestiche in area di prossimità: 1 giorno/mese
  - c. Isole ecologiche informatizzate: 1 giorno/2 settimane
  - d. Utenze non domestiche: 1 giorno/2 settimane
  - e. Raccolta selettiva del cartone presso utenze non domestiche: 1 giorno/settimana

8. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

#### **ART. 52 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare del vetro, conferito da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
2. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare davanti al proprio numero civico la sera antecedente il ritiro
3. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree di prossimità, il ritiro avverrà vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità di gruppi di abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori il giorno antecedente il ritiro.
4. Per le utenze ricadenti all'interno dei centri storici, il ritiro avverrà vuotando i contenitori delle isole ecologiche informatizzate.
5. Per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada in orari compatibili con il servizio da effettuarsi.
6. Le frequenze minime di raccolta saranno le seguenti:
  - a. Utenze domestiche in area urbana (servizio porta a porta): 1 giorno/2 settimane
  - b. Utenze domestiche in area di prossimità: 1 giorno/mese
  - c. Isole ecologiche informatizzate: 1 giorno/2 settimane
  - d. Utenze non domestiche: 1 giorno/2 settimane
7. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.

#### **ART. 53 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare della frazione umida organica, conferiti da utenze domestiche e non domestiche. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
2. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare davanti al proprio numero civico la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze ricadenti all'interno dei centri storici, il ritiro avverrà vuotando i contenitori delle isole ecologiche informatizzate.
4. Per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada in orari compatibili con il servizio da effettuarsi.
5. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree di prossimità, il ritiro non è previsto in quanto in tali aree sarà obbligatorio effettuare il compostaggio domestico; l'Impresa dovrà dotare tutte le utenze di compostiere domestiche monofamiliari, unitamente ad un dettagliato manuale di istruzioni riguardante l'installazione e le modalità per il corretto funzionamento delle attrezzature. La consegna delle compostiere dovrà avvenire contestualmente all'allestimento dei punti di prossimità per le altre frazioni di rifiuti.
6. Le frequenze di raccolta saranno le seguenti:

- a. Utenze domestiche in area urbana (servizio porta a porta): 2 giorni/settimana dal 1 settembre al 31 maggio e 3 giorni/settimana dal 1 giugno al 31 agosto
  - b. Isole ecologiche informatizzate: 2 giorni/settimana dal 1 settembre al 31 maggio e 3 giorni/settimana dal 1 giugno al 31 agosto
  - c. Utenze non domestiche: 2 giorni/settimana dal 1 settembre al 31 maggio e 3 giorni/settimana dal 1 giugno al 31 agosto
7. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.
  8. Per tutte le utenze, il conferimento dei rifiuti organici all'interno dei contenitori deve avvenire mediante uso obbligatorio di sacchi di materiale biodegradabile e compostabile, il cui approvvigionamento ed il relativo costo rimane a carico degli utenti.

#### **ART. 54 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA**

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta domiciliare del rifiuto secco residuo non riciclabile, conferito da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
2. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi dovranno posizionare davanti al proprio numero civico la sera antecedente il ritiro.
3. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree di prossimità, il ritiro avverrà vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità di gruppi di abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori il giorno antecedente il ritiro.
4. Per le utenze ricadenti all'interno dei centri storici, il ritiro avverrà vuotando i contenitori delle isole ecologiche informatizzate.
5. Per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada in orari compatibili con il servizio da effettuarsi.
6. Le frequenze minime di raccolta saranno le seguenti:
  - a. Utenze domestiche in area urbana (servizio porta a porta): 1 giorno/settimana
  - b. Utenze domestiche in area di prossimità: 1 giorno/2 settimane
  - c. Isole ecologiche informatizzate: 1 giorno/settimana
  - d. Utenze non domestiche: 1 giorno/settimana
7. L'Impresa avrà facoltà di effettuare ulteriori turni di raccolta per talune categorie di utenza, se ritenuto utile per l'ottimale organizzazione del servizio, senza aggravii di costi nei confronti del Committente.
8. Per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è possibile l'impiego di sacchi, in ogni caso collocati all'interno dei contenitori assegnati; in tal caso i sacchi dovranno essere di materiale semitrasparente in maniera tale da consentire la verifica speditiva del loro contenuto da parte degli operatori addetti alla raccolta. L'approvvigionamento ed il costo di acquisto dei sacchi rimane a carico delle utenze.
9. La raccolta dei pannolini e pannoloni dovrà essere garantita 3 giorni a settimana per tutte le utenze richiedenti tale servizio.

#### **ART. 55 RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI**

1. Il servizio prevede l'installazione sul territorio di n. 2 cisterne stradali per la raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche. I punti di posizionamento delle cisterne dovranno essere concordati con il Committente nella fase di avvio del servizio.
2. L'impresa dovrà provvedere al vuotamento periodico con frequenza minima mensile, o comunque a riempimento delle cisterne; l'impresa dovrà provvedere inoltre alle operazioni di pulizia e dell'area circostante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
3. Gli oneri di smaltimento o viceversa gli eventuali ricavi dell'avvio al recupero saranno di competenza dall'Impresa.
4. L'impresa dovrà fornire a tutte le utenze domestiche apposite taniche per la raccolta ed il conferimento degli oli vegetali.

#### **ART. 56 RACCOLTA DEGLI ABITI USATI**

1. Il servizio prevede l'installazione sul territorio di n. 2 contenitori stradali a norma per la raccolta dei capi di abbigliamento in buone condizioni. I punti di posizionamento dei contenitori dovranno essere concordati con il Committente nella fase di avvio del servizio.
2. L'impresa dovrà provvedere al prelievo periodico con frequenza minima mensile, o comunque a riempimento; l'impresa dovrà provvedere inoltre alle operazioni di pulizia e dell'area circostante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
3. Gli oneri di smaltimento o viceversa gli eventuali ricavi dell'avvio al recupero saranno di competenza dall'Impresa.

#### **ART. 57 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono i seguenti:
  - a. pile esauste: la raccolta dovrà essere eseguita mediante appositi contenitori stradali del volume di circa 100 litri, nel numero minimo di 2 (due), da posizionarsi nei luoghi che saranno indicati dal Committente;
  - b. medicinali scaduti: la raccolta dovrà essere eseguita mediante appositi contenitori stradali del volume di circa 100 litri, nel numero minimo di 2 (due), da posizionarsi presso le farmacie, nei luoghi che saranno indicati dal Committente;
2. Il servizio dovrà essere prestato solo per le utenze domestiche.
3. Lo svuotamento dei contenitori avverrà da parte dell'Impresa con cadenza minima mensile o a riempimento dei contenitori.
4. La fornitura e la manutenzione dei contenitori sarà a carico dell'Impresa che dovrà anche provvedere alla loro eventuale sostituzione per garantire il mantenimento di un adeguato standard estetico e funzionale.
5. Il servizio sarà espletato da una squadra composta da un operatore dotato di automezzo debitamente autorizzato ed attrezzato per la raccolta dei rifiuti in oggetto.

#### **ART. 58 RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

1. L'Impresa dovrà effettuare ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle manifestazioni, feste e sagre ed eventi comunque denominati, che si svolgono in area pubblica o di uso pubblico, le cui date saranno comunicate dal Committente con congruo anticipo; il servizio dovrà essere svolto con oneri compresi nel canone di appalto,

entro il limite massimo di 25 giornate annue, comprese eventuali giornate festive ed anche nel caso di manifestazioni ubicate contemporaneamente in più luoghi.

2. L'Impresa dovrà disporre, nei luoghi di svolgimento della manifestazione, appositi contenitori per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti previste, di capacità e in numero variabile in relazione ai quantitativi di rifiuti previsti.
3. Al termine degli eventi l'Impresa dovrà ritirare i rifiuti raccolti in forma differenziata, avendo cura di rimuovere i contenitori utilizzati, provvedendo a raccogliere eventuali materiali dispersi.

#### **ART. 59 RACCOLTA PRESSO UTENZE PARTICOLARI**

1. Il Committente si riserva di comunicare per iscritto all'Impresa quei casi particolari per i quali, per rispetto del Codice della Strada o per altri motivi documentati, risultasse necessario servire l'utenza con prelievo dei rifiuti e/o contenitori diverso da quello standard previsto in sede di offerta tecnica.
2. In tale casistica l'impresa sarà tenuta a mettere a disposizione il proprio personale tecnico per effettuare con il personale tecnico del Committente i necessari sopralluoghi e individuare la soluzione ottimale rispetto il problema esistente senza che per tale motivo nulla sia dovuto all'Impresa ad esclusione di modifica sostanziale del servizio standard previsto.

#### **ART. 60 TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all'ottimizzazione della logistica all'interno del territorio comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, e altri tipi di rifiuti, rappresentano un completamento della fase di raccolta dei rifiuti urbani e sono a carico dell'Impresa.
2. L'organizzazione e la scelta dei mezzi adatti e di eventuali attrezzature per tali attività sono di pertinenza dell'Impresa, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le operazioni dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, senza dispersione di rifiuti o altri rischi per l'ambiente.

#### **ART. 61 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. La frazione secca residua, i cui oneri di trattamento/smaltimento sono a carico dell'Impresa, saranno conferiti all'impianto che sarà indicato dal Committente. Attualmente i rifiuti vengono conferiti presso l'impianto Fermo ASITE in località San Biagio del Comune di Fermo.
2. La destinazione dei rifiuti potrà subire variazioni nel corso dell'appalto per diverse indicazioni degli Enti preposti alla pianificazione. In tal caso il trasporto dei rifiuti indifferenziati agli impianti situati nel territorio della Provincia di Fermo è da intendersi pienamente remunerato dall'importo oggetto di aggiudicazione.
3. Qualora gli Enti preposti alla pianificazione individuassero impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati situati fuori del territorio provinciale, sarà riconosciuto dal Committente un onere aggiuntivo per i costi di trasporto solo in caso di percorrenza A/R superiore a 120 km, misurati dal centro del capoluogo di Lapedona fino a destinazione. In tal caso all' Impresa verrà riconosciuto, per il percorso eccedente, un importo chilometrico commisurato alla maggior distanza da percorrere, sulla base dei maggiori costi effettivamente documentabili.
4. Per le frazioni oggetto di raccolta differenziata, compresa la frazione organica ed i rifiuti ingombranti, non oggetto di pianificazione, l'Impresa dovrà indicare, nel Programma Operativo di progetto, modalità di recupero ed impianti di destinazione. Tali impianti dovranno essere debitamente autorizzati.
5. Per le frazioni carta e cartone, plastica/metalli e vetro, gli impianti dovranno essere convenzionati con i relativi consorzi di filiera.

6. Il trasporto esterno (cioè dal territorio comunale agli impianti), nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori, è totalmente a cura e onere dell'Impresa; i costi per il trasporto dei rifiuti differenziati oggetto dell'appalto, compresi i rifiuti raccolti presso l'Ecocentro, sono totalmente a carico dell'Impresa, indipendentemente dalla destinazione finale.

#### **ART. 62 GESTIONE DEI CONTENITORI**

1. L'Impresa deve fornire e distribuire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature devono essere elencate ed esaurientemente descritte nell'offerta, indicando:
  - a. la quantità;
  - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
  - c. la capacità (volume);
  - d. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
2. Il colore dei contenitori di nuova fornitura deve essere conforme con la norma UNI 11686:2017 sui Waste Visual Elements ed in particolare:
  - a. Marrone per il rifiuto organico
  - b. Giallo per la plastica/metalli
  - c. Blu per la carta
  - d. Verde per il vetro
  - e. Grigio per il secco non riciclabile
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani devono avere caratteristiche tali da:
  - a. favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
  - b. evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
  - c. contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
  - d. favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzato;
  - e. agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
3. In considerazione dei suddetti criteri:
  - a. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
  - b. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere tali da consentire esposizioni prolungate agli agenti atmosferici senza determinare alterazione delle proprie caratteristiche funzionali ed estetiche (es. eccessiva decolorazione) per l'intera durata dell'appalto;
  - c. i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio;
  - d. i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;

- e. i contenitori per le utenze domestiche dovranno essere del tipo impilabile per limitare lo spazio utilizzato all'interno delle abitazioni.
4. Sui contenitori devono essere apposti cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi del Committente e altre informazioni da questo eventualmente fornite.
  5. I contenitori di dimensioni superiori a 50 litri dovranno essere dotati di apposita segnaletica stradale catarifrangente.
  6. I contenitori, ad eccezione dei mastelli sottolavello per la raccolta del rifiuto organico, devono recare un codice identificativo alfanumerico stampato a caldo sui medesimi e devono essere muniti di trasponder RFID tale da consentire l'univoca identificazione del contenitore tramite idonea apparecchiatura di lettura.
  7. I contenitori per la raccolta porta a porta da consegnare alle utenze domestiche e non domestiche dovranno essere nuovi di fabbrica. La consegna dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico dell'impresa.
  8. L'Impresa dovrà compilare le schede di consegna recanti i recapiti dei destinatari e la tipologia di contenitori e di attrezzature da consegnare nonché l'indicazione dei luoghi dove collocare contenitori e attrezzature. Le schede di consegna dovranno essere compilate e sottoscritte dall'utente destinatario e dall'addetto alla consegna dell'Impresa.
  9. I contenuti del modello di "scheda di consegna" dovranno essere condivisi con il Committente prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione. Nelle schede di consegna dovranno essere riportati i codici dei contenitori, che devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o Partita IVA (nel caso di utenza non domestica) degli utenti destinatari.
  10. I dati delle schede dovranno essere inseriti dall' Impresa in un archivio elettronico che indichi almeno i seguenti dati abbinati: nominativo, categoria di utenza (domestica/non domestica) e codice fiscale/Partita IVA dell'utente, indirizzo, quantità e tipologia delle attrezzature consegnate, codice alfanumerico dei contenitori consegnati.
  11. Il predetto archivio deve essere consegnato al Committente entro 60 gg dalla data di avvio del servizio e deve essere tenuto costantemente aggiornato dall'Impresa, con le successive movimentazioni o sostituzione dei contenitori per tutta la durata dell'appalto.
  12. Tutti i contenitori per la raccolta porta a porta dovranno essere monoutenza. Non è consentito l'impiego di contenitori condominiali.
  13. Nella fase di attivazione dei nuovi servizi, l'Impresa dovrà rimuovere i contenitori stradali attualmente dislocati sul territorio, trasportando gli stessi nel luogo che sarà indicato dal Committente.
  14. Tutti i contenitori per la raccolta di prossimità dovranno essere nuovi di fabbrica e muniti di sistemi di chiusura per evitare l'utilizzo da parte di terzi non autorizzati.
  15. L'Impresa è tenuta alla manutenzione delle attrezzature ed all'eventuale sostituzione, qualora necessaria, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
  16. Il Committente si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione e l'Impresa è tenuta a provvedere.
  17. Le nuove utenze attivate nel territorio comunale dovranno fare richiesta di fornitura dei contenitori previsti all'Impresa.
  18. Alla scadenza naturale del contratto tutti i contenitori forniti dall'Impresa, comprese le compostiere, le isole ecologiche informatizzate nel loro completo allestimento ed i contenitori stradali, restano di proprietà del Committente, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Impresa di risarcimenti, indennizzi, compensi.

### **ART. 63 MANUTENZIONE DEI CONTENITORI**

1. Il lavaggio dei contenitori personali, cioè destinati alle famiglie o alle Utenze non domestiche è a carico delle singole utenze.
2. Il lavaggio e sanificazione dei contenitori per la raccolta di prossimità, dei contenitori assegnati all'utenza pubblica "Comune di Lapedona" e "Comune di Moresco", delle isole ecologiche informatizzate, dei contenitori stradali per la raccolta dei RUP, degli oli vegetali e degli abiti usati, è a carico dell'Impresa, con frequenza minima bimestrale o comunque qualora essa si renda necessaria ad insindacabile giudizio del Committente
3. L'impresa dovrà verificare, tramite il proprio personale, che i contenitori esposti sul territorio per la raccolta dei rifiuti non risultino danneggiati e presentino condizioni estetiche ed igieniche atte a garantire il decoro urbano. Qualora i contenitori risultino danneggiati sarà onere dell'Impresa provvedere alla loro sostituzione con altri di pari caratteristiche. Qualora i contenitori si presentino in condizioni estetiche e/o igieniche indecorose, sarà onere dell'Impresa segnalarne tempestivamente la presenza al Referente del Committente. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso direttamente nei confronti delle singole utenze.

### **ART. 64 CONTROLLO SUI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI**

1. L'Impresa avrà l'obbligo di verificare costantemente la conformità dei rifiuti prodotti dalle utenze rispetto ai requisiti richiesti dal presente Capitolato d'appalto.
2. Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell'utenza, in ordine al deposito di rifiuti in contenitori difformi o rifiuti merceologicamente diversi rispetto a quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata, l'Impresa è tenuta a non ritirare i rifiuti, applicando sul contenitore una segnalazione tramite un adesivo recante i motivi del mancato ritiro. La fornitura degli adesivi è a carico dell'Impresa.
3. Sarà cura dell'Impresa anche la consegna al Referente del Committente, all'inizio della settimana, le copie cartacee delle segnalazioni di non conformità effettuate nel corso della settimana precedente.
4. In caso di comportamenti reiterati da parte degli utenti in ordine al deposito difforme dei rifiuti, il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso secondo le disposizioni regolamentari o di legge.

### **ART. 65 FASE TRANSITORIA**

1. Durante la fase transitoria di cui all'art. 44 non dovrà essere apportata nessuna modifica peggiorativa rispetto alle attuali modalità di raccolta.

## **CAPO IV ALTRI SERVIZI**

### **ART. 66 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO**

1. L'Impresa dovrà porre in essere ogni attività e accorgimento finalizzato alla riduzione del fenomeno degli abbandoni indiscriminati sul territorio comunale di rifiuti ingombranti o di altre frazioni differenziabili.
2. L'impresa dovrà mettere a disposizione il proprio personale e idonei automezzi per svolgere ricognizioni sul territorio al fine di individuare gli eventuali rifiuti abbandonati e provvedere alla loro rimozione. Le ricognizioni dovranno avvenire con cadenza minima mensile nell'ambito di un turno lavorativo.
3. Nell'eventualità dovessero essere rinvenuti, sulle strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 184, punto 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Impresa è tenuta al ritiro e allo smaltimento degli stessi a norma di legge, anche in assenza di una specifica segnalazione da parte del Committente. Il ritiro deve essere effettuato entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, senza alcun limite annuale nel numero di interventi.

4. Il servizio comprende anche la pulizia del terreno sul quale sono stati abbandonati i rifiuti.
5. Sono escluse dall'appalto le operazioni di raccolta, smaltimento e bonifica delle aree ove si rinvenivano rifiuti pericolosi quali ad esempio amianto e simili.
6. Periodicamente l'Impresa dovrà comunicare al Committente la presenza sul territorio comunale di rifiuti abbandonati, di cui gli operatori venissero a conoscenza durante l'espletamento dei servizi segnalando, se del caso, eventuali notizie sui presunti responsabili.

#### **ART. 67 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI**

1. L'Impresa, anche su segnalazione del Committente, dovrà provvedere raccolta e trasporto ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali di piccola e media taglia (volatili, roditori, cani, gatti, ecc.) su suolo pubblico o di uso pubblico.
2. Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento, se richiesto dalle Autorità competenti.
3. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere osservate le necessarie procedure e cautele per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Alla rimozione della carcassa dell'animale seguirà la sanificazione del suolo contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell'animale contenuta nell'apposito sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

#### **ART. 68 RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Nei cimiteri dovranno essere collocati un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (scarti verdi), della plastica e del secco residuo, i quali saranno svuotati con le medesime frequenze previste per la raccolta presso le utenze non domestiche. Il servizio dovrà essere altresì svolto giornalmente in occasione delle ricorrenze di commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre di ogni anno).
2. L'Impresa è inoltre tenuta a raccogliere i rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, considerati urbani ai sensi dell'art. 184, punto 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006.
3. Tali rifiuti sono costituiti da:
  - a. assi e resti lignei delle casse di sepoltura;
  - b. simboli religiosi, piedini, maniglie ed ornamenti;
  - c. resti di indumenti, imbottiture e simili;
  - d. resti metallici di casse (piombo e zinco).
4. Ai sensi del D.M. 219/2000, tali rifiuti dovranno risultare da idonee operazioni di separazione ed imballaggio da parte del Gestore dei Servizi Cimiteriali, che avrà cura di disporli in sacchi di colore distinguibile da quelli impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e recanti la dicitura: "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
5. L'Impresa provvederà alla fornitura dei sacchi necessari, alla raccolta dei rifiuti già insaccati ed al loro conferimento al sito di destinazione finale.
6. I costi di smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione resteranno a carico del Committente.

#### **ART. 69 RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI**

1. Le squadre operative dovranno essere attrezzate per effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, la raccolta di siringhe e profilattici eventualmente abbandonati su strade pubbliche o aree di uso pubblico.
2. I prelievi delle siringhe e dei profilattici dovranno essere effettuati seguendo una specifica Procedura Operativa di Sicurezza dell'Impresa. A tal fine, oltre agli usuali attrezzi individuali, le unità saranno provviste di apposito "Kit"

composto da pinza per la raccolta e contenitore imperforabile per la conservazione (oltre che dei dovuti D.P.I. tra cui guanti e scarpe antinfortunistiche).

3. Le siringhe e i profilattici raccolti saranno immesse in appositi contenitori omologati per la raccolta dei rifiuti ospedalieri e sottoposti a disinfezione. I contenitori, chiusi ermeticamente, numerati e contrassegnati, saranno conferiti ad impianti di trattamento di Rifiuti Ospedalieri autorizzati e convenzionati. Eventuali richieste effettuate dal Committente saranno evase con la massima priorità.

## **CAPO V – ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE**

### **ART. 70 MODALITA' DI ALLESTIMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

1. Le isole ecologiche informatizzate, da installarsi nel numero di due per l'intero territorio oggetto del servizio, rappresentano il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze domestiche ricadenti all'interno dei centri storici, così come perimetrati nella cartografia allegata al bando di gara. Le isole ecologiche andranno posizionate in luoghi da concordare con il Committente.
2. L' Impresa dovrà fornire ed installare le attrezzature ed apparecchiature necessarie per l'allestimento delle isole ecologiche, utilizzando a tal fine contenitori di nuova fornitura, in numero e di volumetria minima corrispondente a quanto dettagliato nella relazione di progetto del servizio.
3. Le frazioni di rifiuti da raccogliere nelle isole ecologiche informatizzate sono le seguenti:
  - a. Carta e Cartone
  - b. Multimateriale (plastica/metalli)
  - c. Vetro
  - d. Rifiuti organici
  - e. Rifiuti indifferenziati
4. La fornitura deve prevedere un sistema di controllo del conferimento con identificazione delle utenze, comprensivo di tutti gli accessori, con le seguenti caratteristiche generali:
  - a. Identificazione degli accessi da parte di utenti autorizzati ai contenitori per la raccolta di rifiuto urbano indifferenziato mediante dispositivo di riconoscimento costituito da calotta volumetrica;
  - b. Identificazione degli accessi da parte di utenti autorizzati ai contenitori stradali per la raccolta differenziata di: rifiuto umido organico; Carta e Cartone; Vetro; Multimateriale (plastica/metalli) mediante dispositivo di riconoscimento costituito da sportello ad accesso controllato.
  - c. I suddetti sistemi di identificazione dovranno consentire l'identificazione dell'utente che accede al conferimento del rifiuto.
  - d. L'accesso ai sistemi di controllo del conferimento sarà possibile unicamente mediante l'utilizzo di appositi transponder utente.
  - e. Sistema di bloccaggio dei coperchi per contenitori stradali al fine di rendere possibile il conferimento esclusivamente tramite i sistemi di controllo del conferimento.
5. Su ogni contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato, dovranno essere installate dal soggetto affidatario calotte volumetriche che presentino, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
  - a. Compatibile con tutte le tipologie di cassonetti in commercio;
  - b. Marchiato CE;
  - c. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE (allegare certificazione all'offerta tecnica);
  - d. Conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (allegare certificazione all'offerta tecnica);
  - e. Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS) relativa alla limitazione all'impiego di materiali di costruzione pericolosi;
  - f. Le calotte volumetriche devono identificare l'utente ed evitare il conferimento di rifiuti voluminosi, mediante identificazione attraverso un transponder utente;

- g. Le calotte dovranno essere dotate di un'adeguata interfaccia utente atta a fornire indicazioni utili per il conferimento;
  - h. La volumetria media di accesso del rifiuto indifferenziato per utenza domestica deve prevedere la possibilità di conferire un volume pari a 20 litri; le calotte dovranno essere concepite e realizzate in modo da impedire introduzioni multiple di rifiuto, a seguito dell'apertura della calotta mediante il transponder utente;
  - i. Le calotte volumetriche non potranno essere collegate alla rete elettrica; il sistema di alimentazione elettrica delle calotte ed il loro bilancio energetico dovranno essere tali da garantirne l'effettiva autonomia ed un funzionamento continuo in ogni condizione di esercizio e con ogni condizione atmosferica e climatica per tutta la durata dell'affidamento;
  - j. La meccanica del dispositivo a contatto con il rifiuto dovrà essere costruita con materiali in grado di dovrà garantire resistenza meccanica all'usura e inoltre resistenza chimica/fisica per l'esposizione alle intemperie. La collocazione sul contenitore del dispositivo deve essere tale da permettere un facile accesso all'utenza e nel contempo non pregiudicare la capacità volumetrica complessiva del contenitore. Il dispositivo non dovrà costituire elemento ostativo alle procedure automatiche standard di lavaggio e di nebulizzazione delle soluzioni enzimatiche/batteriche di sanificazione e di abbattimento odorigeno dei contenitori;
  - k. Le calotte nel complesso dovranno essere resistenti alle infiltrazioni d'acqua provocate sia dalle condizioni meteorologiche che dal lavaggio dei cassonetti da parte delle lavacassonetti o idropulitrici ad alta pressione, senza presentare danno o qualsivoglia perdita di funzionalità;
  - l. L'installazione delle calotte sarà a pieno carico del soggetto affidatario;
  - m. Il conferimento deve avvenire solamente attraverso le calotte installate sul coperchio del cassonetto. Allo scopo i coperchi dei cassonetti devono essere bloccati meccanicamente da un apposito sistema di bloccaggio che libera automaticamente l'apertura dei coperchi solamente nel momento in cui il contenitore viene vuotato dal mezzo adibito alla raccolta ma non permettere per nessun motivo l'apertura dei coperchi all'utente anche sotto sollecitazione. Detto sistema di bloccaggio non deve compromettere in alcun modo le operazioni di lavaggio e le operazioni di vuotatura da parte del mezzo che dovranno inoltre poter avvenire su ambo i lati del cassonetto. L'acquisto e l'installazione dei sistemi di bloccaggio dei coperchi è a totale carico del soggetto affidatario;
  - n. Per i dispositivi forniti, per i bloccaggi dei coperchi dei cassonetti e per l'accesso utente, l'affidatario dovrà fornire prestazioni di garanzia per l'intera durata del contratto.
6. Le calotte per il controllo volumetrico del rifiuto indifferenziato dovranno presentare inoltre le seguenti caratteristiche funzionali:
- a. Trasmissione dei dati relativi in remoto mediante protocollo GSM;
  - b. Trasmissione automatica di messaggi di errore;
  - c. Fornitura di dati di autodiagnosi relativi almeno a:
    - coordinate geografiche cassonetto;
    - data e ora degli svuotamenti del cassonetto da parte del mezzo di raccolta;
    - codice di identificazione del dispositivo;
    - ora nel dispositivo;
    - data nel dispositivo;
    - ID del dispositivo.
  - d. Accesso facile ed intuitivo da parte dell'utenza, inteso come grado di facilità con cui l'interazione utente-dispositivo si compie; il conferimento da parte dell'utente deve avvenire attraverso il minor numero possibile di operazioni da compiere;
  - e. Il nuovo sistema di raccolta deve poter essere utilizzato anche da persone anziane, o comunque, più in generale, da persone che hanno poca dimestichezza nell'utilizzo di apparecchiature elettroniche, è preferibile che esso sia dotato di apertura automatica in modo da renderne l'uso più semplice e intuitivo. Inoltre le maniglie, leve o più in generale organi meccanici da azionare per l'apertura/chiusura del vano di conferimento devono essere azionabili mediante movimenti ergonomicamente corretti degli arti superiori.
7. Su ogni contenitore per la raccolta differenziata del rifiuto organico, della carta e cartone, del multimateriale e del vetro, dovranno essere installati dal soggetto affidatario dispositivi di riconoscimento costituito da sportello ad accesso controllato che presentino, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:

- a. Compatibile con tutte le tipologie di cassonetti in commercio;
  - b. Marchiato CE;
  - c. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE (allegare certificazione all'offerta tecnica);
  - d. Conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (allegare certificazione all'offerta tecnica);
  - e. Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS) relativa alla limitazione all'impiego di materiali di costruzione pericolosi (allegare certificazione all'offerta tecnica);
  - f. Identificazione utente: il conferimento del rifiuto potrà avvenire solo dopo l'identificazione attraverso il transponder utente;
  - g. La collocazione sul contenitore dello sportello ad accesso controllato deve essere tale da permettere un facile accesso all'utenza e nel contempo non pregiudicare la capacità volumetrica complessiva del contenitore.
  - h. Il modulo elettronico degli sportelli nel complesso dovrà essere resistente alle infiltrazioni d'acqua provocate sia dalle condizioni meteorologiche, che dal lavaggio dei cassonetti da parte delle lava cassonetti o idro pulitrici ad alta pressione, senza presentare danno o qualsivoglia perdita di funzionalità;
  - i. Il modulo elettronico degli sportelli non potrà essere collegato alla rete elettrica ed il sistema di alimentazione elettrica delle calotte ed il loro bilancio energetico dovranno essere tali da garantirne l'effettiva autonomia ed un funzionamento continuo in ogni condizione di esercizio e con ogni condizione atmosferica e climatica per tutta la durata dell'affidamento;
  - j. Il modulo elettronico degli sportelli dovrà essere realizzati in modo tale da garantire accesso facile ed intuitivo da parte dell'utenza, inteso come grado di facilità con cui l'interazione utente-dispositivo si compie, consentendo un conferimento ottimale nel minor numero possibile di operazioni;
  - k. Il modulo elettronico degli sportelli dovrà essere dotato di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti realizzato mediante protocollo GSM;
  - l. I "dispositivi" dovranno garantire la fornitura di dati di autodiagnosi relativi almeno a:
    - Coordinate geografiche contenitore;
    - Data e ora degli svuotamenti del cassonetto da parte del mezzo di raccolta;
    - Codice di identificazione del dispositivo;
    - Ora nel dispositivo;
    - Data nel dispositivo;
    - ID del dispositivo.
  - m. La fornitura dei sistemi di bloccaggio dei coperchi è a totale carico dell'Impresa così come l'installazione dei dispositivi sui cassonetti messi a disposizione dal Committente.
8. I dispositivi "calotte volumetriche" e "sportelli ad accesso controllato" dovranno essere in grado di funzionare tramite lettura di tessere sanitarie o, in alternativa, tramite appositi transponder utente che l'impresa dovrà nel caso fornire e distribuire alle utenze domestiche abilitate, in fase di avvio del servizio.
9. I transponder utente devono presentare le seguenti caratteristiche:
- a. Il codice di ogni transponder deve essere univoco all'interno del sistema. Il transponder deve permettere l'accesso al dispositivo a calotta e allo sportello ad accesso controllato per consentire il conferimento dei rifiuti.
  - b. Il dispositivo a calotta e lo sportello ad accesso controllato dovranno essere in grado di conteggiare ogni suo utilizzo memorizzando e fornendo indicazioni di natura identificativa, temporale, spaziale.
  - c. Il transponder dovrà essere abilitato ad effettuare conferimenti all'interno di una area prestabilita, e quindi dovrà avere una programmazione specifica;
  - d. I transponder forniti non dovranno essere duplicabili (fondamentale per poter garantire la certezza e la coerenza del dato raccolto) e dovranno essere riprogrammabili;
  - e. I transponder dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche generali:
    - Materiale di costruzione ad elevata stabilità meccanica;
    - Grado di protezione: IP 68
    - Tag RFID standard: 13,56 MHz;

- Codice di identificazione unico, irriproducibile, non manipolabile o copiabile, riprodotto sulla superficie esterna dell' "accesso utente";
10. Su tutti i contenitori dovranno essere applicate etichette adesive che informino l'utente, in maniera chiara ed inequivocabile, sui materiali che è possibile conferire in ciascun contenitore e sui giorni ed orari di fruibilità delle attrezzature.
  11. All'offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà essere allegata una completa relazione tecnica che espliciti tutte le caratteristiche descrittive delle soluzioni proposte in ogni loro parte specifica e per ogni loro eventuale sotto parte, allegando depliant, disegni, specifiche di dettaglio, documentazione fotografica e ogni elemento utile a una puntuale valutazione.

#### **ART. 71 VIDEOSORVEGLIANZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

1. Al fine di contrastare fenomeni di conferimento improprio o abbandoni di rifiuti o atti di vandalismo, le isole ecologiche informatizzate dovranno essere dotate di appositi sistemi di videosorveglianza, i quali dovranno essere progettati e realizzati a cura ed onere dell'Impresa, tenendo conto delle seguenti esigenze:
2. Le immagini acquisite devono consentire una agevole identificazione personale da parte delle forze dell'ordine, e quindi possedere caratteristiche tali da poter consentire un'analisi attendibile dei caratteri somatici dei soggetti inquadrati dalle telecamere.
3. Il sistema, qui inteso come parte hardware e parte software, deve poter consentire l'identificazione dei soggetti in qualsiasi condizione di tempo e di luminosità..
4. Il sistema di video sorveglianza dovrà essere attivo e funzionale sia in orari diurni che notturni, 7 giorni su 7.
5. Le apparecchiature di gestione delle registrazioni, come i server, dovranno essere locate in siti remoti, sollevando il Committente dall'onere di gestione e monitoraggio fisico delle stesse.
6. Il sistema deve garantire il mantenimento delle registrazioni per almeno 168 ore precedenti e consecutive (sette giorni)
7. Il sistema deve consentire l'esportazione dei dati in formato aperto, per l'utilizzo degli stessi su piattaforme differenti e non dipendenti dal sistema di videosorveglianza.
8. L'accesso al sistema deve essere riservato ai soli soggetti autorizzati e preventivamente abilitati tramite opportune credenziali d'accesso. Tale accesso deve poter essere effettuato tramite i sistemi informatici d'ufficio, a livelli di sicurezza adeguati.
9. Per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica, i siti nei quali effettuare l'installazione delle telecamere e i punti di connessione per la fornitura della connettività andranno concordati con il Committente sulla base di specifici sopralluoghi da effettuarsi nelle fasi di avvio del servizio.
10. All'offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà essere allegata una completa relazione tecnica che espliciti tutte le caratteristiche descrittive delle soluzioni proposte con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e prestazionali delle telecamere e della tecnologia che si intende impiegare per la connettività.
11. Gli oneri per l'installazione delle telecamere e di connessione per la fornitura della connettività, compresa la connessione alla rete elettrica se necessaria, sono a carico dell'Impresa; è a carico dell'Impresa anche la cartellonistica relativa alle indicazioni degli impianti di videosorveglianza.
12. L'Impresa dovrà inoltre provvedere ai seguenti adempimenti:
  - a. Verifica iniziale della corretta funzionalità del sistema in relazione alle specifiche prestazioni richieste;
  - b. Monitoraggio continuo durante l'intera durata dell'appalto del sistema nel suo complesso;

- c. Soluzione di eventuali anomalie o malfunzionamenti o disservizi di qualsiasi natura, segnalati dalla strumentazione di monitoraggio del sistema o dal Committente, da attuarsi in un periodo massimo di 7 giorni. Se necessario l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti senza alcun onere aggiuntivo nei confronti del Committente;
  - d. Pulizia interna ed esterna delle calotte delle telecamere, bonifica delle custodie delle telecamere, compresa la disinfestazione in caso di presenza di nidi di insetti, orientamento delle telecamere in caso di disallineamento;
  - e. Ripristino delle apparecchiature anche qualora il guasto fosse causato da atti dolosi, calamità naturali, furti, incidenti stradali.
13. Le pratiche relative agli adempimenti legislativi in relazione al trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, ovvero le comunicazioni al Garante della Privacy, saranno a carico del Committente.

#### **ART. 72 MODALITA' DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

1. L'accesso alle isole ecologiche informatizzate sarà possibile esclusivamente agli utenti abilitati, residenti all'interno dei centri storici, così come individuati nella cartografia allegata al progetto.
2. L'Impresa dovrà garantire il vuotamento dei contenitori delle isole ecologiche con le cadenze minime descritte agli articoli 50 e seguenti, o comunque ogni qualvolta occorra in base al tasso di riempimento dei contenitori.
3. I dati dei conferimenti saranno trasmessi mediante protocollo GSM o tecnologia equivalente ad un centro di gestione ed elaborazione dati, del quale l'Impresa rimarrà la diretta referente e responsabile.
4. I dati raccolti a mezzo dei dispositivi, dovranno essere forniti dall'Impresa al Committente, secondo le seguenti modalità minime:
  - a. I dati relativi ai conferimenti rilevati a mezzo del sistema elettronico in questione dovranno essere memorizzati, organizzati e messi a disposizione del Committente in maniera automatica su piattaforma Web attraverso il collegamento ad Internet e utilizzando un'area riservata all'utente con la possibilità del controllo e verifica degli accessi, con autorizzazione alla consultazione dei dati attraverso l'immissione di un codice utente e una password.
  - b. Il Servizio di accesso ai dati via Internet deve essere sempre fruibile (giorno e notte).
  - c. I dati relativi ai conferimenti potranno essere esportati dalla piattaforma web di presentazione su PC in formato standard (es. ASCII, Foglio elettronico, etc.) per successive rielaborazioni.
  - d. A tutela della privacy degli utenti, del Committente e dell'integrità delle informazioni relative ai conferimenti, i dati dovranno essere gestiti attraverso sistemi di comunicazione definiti dal produttore della soluzione, che utilizzano algoritmi di criptazione che non ne consentano la lettura e la interpretazione da parte di terzi non autorizzati; questo dovrà avvenire sia in fase di memorizzazione sui dispositivi Hardware, che in fase di trasmissione/trasferimento dei dati stessi.
5. L'Impresa dovrà fornire un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi che preveda prestazioni di garanzia sull'intero sistema di controllo accessi dei contenitori stradali per il conferimento, per tutta la durata dell'affidamento. Le prestazioni di garanzia dovranno escludere solamente danneggiamenti dovuti a vandalismo o a cause di forza maggiore e le eventuali disfunzioni dovute ad un utilizzo non corretto del sistema da parte dell'utenza. L'assistenza deve prevedere:
  - a. Sostituzione completa della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;
  - b. Sostituzione completa del modulo elettronico della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;

- c. Sostituzione della meccanica della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;
  - d. Sostituzione di batterie ricaricabili che dovessero presentare un livello di ricarica insufficiente a garantire il perfetto funzionamento della calotta o dello sportello ad accesso controllato compresa la regolare trasmissione dei dati relativi ai conferimenti;
  - e. Sostituzione dei trasponder malfunzionanti nel caso in cui tale malfunzionamento non sia riconducibile a danneggiamento da parte degli utenti assegnatari;
  - f. Magazzino minimo di dispositivi e parti di ricambio.
6. L'Impresa dovrà provvedere al ripristino della funzionalità della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante correttamente anche mediante la messa a disposizione di un numero di apparecchiature sostitutive congruo con quanto distribuito nel territorio. Essa dovrà garantire in ogni caso il ripristino della funzionalità della calotta o dello sportello ad accesso controllato mal funzionante o guasto, anche se verificatosi in una sola unità, entro le tempistiche concordate con il Committente e comunque non superiori alle 48 h.
  7. Rimangono a carico dell'impresa affidataria gli oneri per la pulizia delle aree di posizionamento dei contenitori delle isole ecologiche, gli oneri per il vuotamento dei contenitori, il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione finali e gli oneri di smaltimento degli stessi, secondo le modalità previste per la raccolta domiciliare, la fornitura delle schede dati GSM necessarie per la trasmissione dei dati acquisiti ed i relativi canoni di gestione.
  8. Al termine del Contratto di appalto, le isole ecologiche informatizzate, nel loro completo e funzionale allestimento, rimarranno di proprietà del Committente.

## **CAPO VI – CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE**

### **ART. 73 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO)**

1. Gli Ecocentri sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani, costituiti da un'area recintata e custodita, attrezzata al ricevimento diretto da parte degli utenti di Rifiuti urbani e loro frazioni.
2. L'Impresa curerà la gestione dell'Ecocentro intercomunale di Lapedona, predisposto a cura del Committente, ad esclusivo impiego della cittadinanza di Moresco e Lapedona.
3. L'Ecocentro, oltre ad essere utilizzato per il conferimento diretto dei cittadini, con orari prestabiliti da concordarsi con il Committente, potrà essere utilizzato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti differenziati raccolti a domicilio; a riempimento avvenuto degli appositi contenitori, i rifiuti verranno trasportati a cura e spese dell'Impresa presso i consorzi di filiera convenzionati.
4. L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'Ecocentro, nel rispetto della normativa vigente, realizzando le categorie di lavori dettagliate nel Progetto allegato; i costi per la realizzazione delle opere saranno a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa provvederà alla fornitura e predisposizione all'interno dell'Ecocentro, previa verifica ed accettazione da parte del Committente, dei contenitori previsti dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., riguardanti almeno le seguenti tipologie di rifiuti:
  - Imballaggi in carta e cartone
  - Imballaggi in plastica
  - Imballaggi in legno
  - Imballaggi metallici
  - Imballaggi in materiali misti
  - Imballaggi in vetro

- Contenitori T/F
  - Rifiuti di carta e cartone
  - Rifiuti in vetro
  - Frazione organica umida
  - Abiti e prodotti tessili
  - Lampade e tubi fluorescenti
  - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  - Oli e grassi commestibili
  - Oli e grassi minerali
  - Vernici, inchiostri, adesivi e resine
  - Farmaci
  - Batterie ed accumulatori
  - Rifiuti legnosi
  - Rifiuti metallici
  - Sfalci e potature
  - Rifiuti ingombranti
  - Cartucce toner esaurite
  - Pneumatici fuori uso
  - Rifiuti misti inerti da attività di piccole demolizioni da parte di utenti privati
6. La tipologia e la capacità dei contenitori sarà a discrezione dell'Impresa, in funzione dell'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto agli impianti di conferimento definitivo per le varie frazioni merceologiche.
  7. Nel rispetto della disciplina tecnica vigente (D.M. 8.04.2008), presso l'Ecocentro non sarà possibile conferire rifiuti indifferenziati.
  8. I contenitori scarrabili di proprietà dell'Unione Comuni Valdaso, già presenti nell'Ecocentro (n. 3), vengono consegnati nello stato in cui si trovano e tutte le eventuali riparazioni o sostituzioni necessarie saranno a carico dell'Impresa affidataria; gli ulteriori contenitori necessari saranno forniti dalla Ditta appaltatrice e dovranno rispondere ai requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
  9. Nel corso del Servizio, il Committente si riserva di richiedere la fornitura di ulteriori contenitori, senza ulteriori oneri economici aggiuntivi.
  10. La gestione dell' Ecocentro comprende la custodia, accoglienza del pubblico, aiuto al pubblico nelle operazioni di conferimento ed a tal fine l'Impresa dovrà garantire la presenza di un operatore durante l'orario di apertura, che deve avvenire almeno per due giorni settimanali, compreso il sabato, per un orario minimo settimanale di 4 ore.
  11. L'Impresa si fa carico di pubblicizzare adeguatamente gli orari di apertura, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
  12. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento, trattamento, riciclaggio, recupero.
  13. L'Impresa è tenuta a pesare i rifiuti in uscita, avviati agli impianti di recupero e smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.
  14. L'Impresa è tenuta inoltre ai seguenti adempimenti:

- a. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'Ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
- b. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
- c. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- d. salvaguardare l'ambiente;
- e. provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'Ecocentro, compresi gli impianti di videosorveglianza;
- f. mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- g. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'Ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- h. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

#### **ART. 74 LAVORI DI ADEGUAMENTO ECOCENTRO**

1. L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'Ecocentro, nel rispetto della normativa vigente, realizzando le categorie di opere dettagliate nella relazione di progetto allegata. I costi per la realizzazione delle opere saranno a totale carico dell'Impresa, essendo gli stessi già compresi nel quadro economico del progetto posto a base di gara.
2. Le ditte concorrenti, a tal fine, dovranno allegare alle proprie offerte tecniche un progetto dettagliato dei lavori di adeguamento del Centro di Raccolta, corredato dagli elaborati necessari per la completa definizione delle opere proposte.
3. Nella fase di avvio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà predisporre un progetto esecutivo dei lavori ed ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per l'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere eseguiti e completati entro 60 gg dalla data di stipula del contratto.

#### **ART. 75 IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI E CONTABILIZZAZIONE DEI CONFERIMENTI**

1. L'accesso all'Ecocentro deve essere consentito esclusivamente agli utenti di Lapedona e Moresco, iscritti nei ruoli della tassa rifiuti ed in regola con i pagamenti.
2. Il Committente consegnerà all'Impresa l'elenco degli utenti aventi diritto di accesso, provvedendo periodicamente ai necessari aggiornamenti.
3. L'Impresa è tenuta ad identificare i soggetti conferenti, tramite idonee apparecchiature informatiche dotate di lettore di tessere magnetiche e registrare per ciascun soggetto conferente, i seguenti dati:
  - a. per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - b. per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.
4. Il sistema informatico di controllo dovrà interfacciarsi preferibilmente con le tessere sanitarie degli utenti; in alternativa o in aggiunta, l'Impresa dovrà fornire a ciascun nucleo familiare appositi dispositivi di riconoscimento, univocamente codificati.

5. Tutti i costi per l'acquisto delle apparecchiature informatiche, compreso il software gestionale e gli eventuali dispositivi di riconoscimento, comprese le manutenzioni e le eventuali sostituzioni nel corso dell'appalto, rimarranno a carico della ditta appaltatrice.
6. Per ogni conferimento deve essere indicato e registrato dall'Impresa il tipo di materiale conferito e il relativo peso.
7. I suddetti dati dei conferimenti da parte degli utenti, devono essere registrati dall'Impresa in un archivio elettronico e andranno mensilmente trasferiti al Committente.
8. L'Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:
  - a. segnalare tempestivamente al Committente eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'Ecocentro;
  - b. provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze dell'Ecocentro;
  - c. trasmettere al Committente una relazione mensile che specifichi:
    - i) l'elenco dei servizi eseguiti;
    - ii) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
    - iii) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
    - iv) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia;
  - d. la relazione è trasmessa al Committente entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
  - e. fornire al Committente tutte le informazioni in suo possesso relative alla presentazione, a carico della Ditta, della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
9. L'Impresa è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'Ecocentro. Essa è tenuta, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
10. Il Committente non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.
11. Al termine del Contratto di appalto, l'Impresa dovrà liberare l'area dai contenitori e quant'altro fornito entro sette giorni dalla scadenza, pena il pagamento di una penale pari al valore di mercato del materiale medesimo.

## **CAPO VII - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE**

### **ART. 76 INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI**

1. Preliminarmente all'inizio dei servizi l'Impresa, di concerto con il Committente, svolgerà una campagna di informazione ai cittadini, riguardante l'introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata sul territorio.
2. L'Impresa dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare tutte le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato, attraverso:
  - a. la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: mailing, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali, implementazione del sito Internet del Committente);
  - b. lo svolgimento di incontri di concertazione con i vari soggetti portatori di interessi;
  - c. lo svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- d. la sponsorizzazione o patrocinio a manifestazioni sportive e feste popolari.
3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
  - a. ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
  - b. aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente appalto;
  - c. ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati;
  - d. ridurre gli abbandoni di rifiuti sul territorio;
  - e. instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
  - f. aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti;
  - g. coinvolgere attivamente l'Amministrazione comunale in un proficuo dialogo tematico con i cittadini;
  - h. ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (sito Internet del Committente manifestazioni pubbliche, ufficio stampa, media locali, ecc.);
  - i. trasmettere agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio le motivazioni della corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla.
4. L'Impresa dovrà, inoltre:
  - a. disporre di personale in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti, per la buona riuscita del progetto;
  - b. curare i rapporti con il Committente per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
  - c. dedicare un congruo numero di incontri formativi con gli Amministratori comunali sui contenuti e sugli obiettivi del progetto;
  - d. dedicare un congruo numero di incontri formativi sui contenuti e sugli obiettivi del progetto ai dipendenti dell'Impresa che eseguono i servizi di raccolta differenziata;
  - e. curare i rapporti con i soggetti individuati per la gestione ed il recapito del materiale informativo agli utenti.
5. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione dovranno essere reiterati anche negli anni successivi e dovranno essere finalizzati a migliorare o a rafforzare i risultati raggiunti nonché a correggere eventuali problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei servizi.
6. Il concorrente in sede di offerta tecnica dovrà presentare un piano di comunicazione riportante tutte le attività previste e la tipologia grafica del materiale comunicativo che porrà in essere, unitamente al cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno (a partire dal primo anno di vigenza del contratto sino alla scadenza), specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.
7. L'Impresa dovrà obbligatoriamente predisporre la seguente documentazione, da distribuire a tutte le utenze del territorio:
  - a. Depliant informativo contenente le indicazioni dettagliate dei servizi svolti compreso l'elenco dei materiali differenziabili suddivisi per categoria;
  - b. Calendario annuale con indicazione dei giorni di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuti;
  - c. Carta dei servizi, redatta in conformità con quanto disposto dal DPCM 27.01.1994 e s.m.i., contenente la descrizione degli standard qualitativi delle prestazioni svolte nonché le modalità previste per tutelare i diritti degli utenti.
8. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per il servizio di comunicazione e sensibilizzazione ivi compresi l'editing grafico, la stampa e il recapito del materiale informativo a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti (famiglie e utenze non domestiche).

9. La linea grafica sarà concordata tra l'Impresa ed il Committente.

#### **ART. 77 ISTITUZIONE DI UN NUMERO VERDE**

1. È compito dell'impresa istituire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, un "numero verde gratuito" che sarà reso pubblico attraverso la campagna di informazione; esso avrà il compito di raccogliere le richieste di intervento o di informazione da parte degli utenti, nonché gli eventuali inoltri di reclami.
2. Il numero verde dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e in grado di raccogliere le richieste con tempo di attesa (determinato come l'intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta di collegamento con un operatore e la risposta dello stesso) non superiore ai 5 minuti. Nei restanti orari dovrà essere attivo un servizio di segreteria telefonica.

#### **ART. 78 DISTRIBUZIONE DEI KIT PER DIFFERENZIAZIONE DOMESTICA**

1. Le attività di distribuzione delle attrezzature necessarie per la raccolta differenziata saranno a carico dell'Impresa (sia per le utenze domestiche che non domestiche), che ne assumerà i relativi costi.
2. Il Committente fornirà all'Impresa l'elenco degli utenti e relativi indirizzi;
3. Le attività di distribuzione dovranno essere effettuate contestualmente in tutto il territorio e dovranno essere espletate in un periodo di tempo compatibile con l'entrata a regime del nuovo servizio;
4. Per le suddette attività l'Impresa potrà allestire uno o più punti di distribuzione delle attrezzature o, in alternativa, potrà effettuare la consegna delle stesse direttamente presso il domicilio degli utenti.

#### **ART. 79 SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE**

1. Nell'ambito del presente servizio, l'Impresa si doterà, per la durata del contratto, di hardware e software specifico di ausilio alla gestione della raccolta.
2. Il sistema informativo dovrà contenere il data base relativo alle utenze servite (n. di famiglie e/o abitanti e numero e tipologia delle utenze non domestiche), la relativa aggregazione per giro di raccolta determinata e pianificata secondo criteri di viabilità e logistica, l'archivio delle quantità raccolte per giro e per giorno di servizio, i riepiloghi su base mensile.
3. L'Impresa dovrà implementare un sistema idoneo alla misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, realizzato in conformità con quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017. Il sistema deve essere in grado di consentire l'identificazione dei soggetti che conferiscono rifiuti e la quantificazione dei rifiuti conferiti dai medesimi. I dati acquisiti dovranno essere trasmessi mensilmente all'Ente appaltante e saranno funzionali per il monitoraggio dei servizi e per l'eventuale applicazione della tariffazione con metodo puntuale. A tale scopo l'Impresa dovrà munire di specifici codici identificativi tutti i contenitori distribuiti sul territorio, ed inoltre gli automezzi utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti dovranno essere dotati di terminali per l'identificazione dei contenitori e la registrazione degli svuotamenti. Tale prescrizione si riferisce, come condizione minimale, al conteggio dei conferimenti di rifiuto secco residuo da parte di tutte le utenze. Nel canone di appalto si intendono compresi tutti i costi di acquisto ed allestimento del sistema, le necessarie prove e simulazioni di funzionamento, le manutenzioni periodiche, l'acquisizione dei dati e la loro trasmissione al Committente.
4. È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere i dati acquisiti entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, verificando la completezza dei dati raccolti e mettendo in evidenza eventuali anomalie. Eventuali disfunzioni del sistema, desumibili ad esempio dall'incompletezza dei dati rilevati, dovranno essere risolti in un periodo massimo di sette giorni dalla data di trasmissione dei report provvedendo, se necessario, alla sostituzione dei contenitori e/o apparecchiature malfunzionanti.

5. I rapporti dovranno essere redatti in maniera chiara ed in forma sintetica, sotto forma di tabella in formato .xls o .csv nella quale, per ciascuna utenza del territorio, dovranno essere riportati i prelievi di rifiuti effettuati nel mese di riferimento

## **CAPO VIII - AUTOMEZZI**

### **ART. 80 DOTAZIONE DI AUTOMEZZI**

1. L'Impresa deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi descritti nel presente Capitolato.
2. I predetti veicoli devono essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta presentata in sede di gara, indicando:
  - a. il loro numero;
  - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
  - c. la capacità (volume) e la portata legale;
  - d. l'anno di prima immatricolazione;
  - e. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
3. I veicoli utilizzati in via definitiva dovranno avere classe di omologazione minima EURO 5 ed una data di prima immatricolazione successiva al 01.01.2012; i mezzi dovranno corrispondere a quelli proposti in sede di gara in ordine alle caratteristiche tecniche, anno di prima immatricolazione e classe di omologazione antinquinamento. Non è consentito l'impiego di automezzi con caratteristiche difformi.
4. È previsto un periodo transitorio iniziale di 60 giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa potrà utilizzare automezzi con caratteristiche differenti rispetto ai mezzi proposti in sede di gara, purchè perfettamente efficienti e funzionanti nel rispetto delle esigenze di servizio.
5. I veicoli devono essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione); per ogni veicolo devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
6. Essi devono essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di terzi persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli devono essere dotati, a titolo esemplificativo:
  - a. di lampeggianti, catene antineve, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
  - b. di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi.
7. I predetti dispositivi e strumentazione devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento.
8. L'Impresa si impegna a dotare i mezzi di ulteriori dotazioni di bordo o apparecchiature si rendessero necessarie per l'adempimento di eventuali nuove norme in materia di circolazione stradale o in materia di trasporto dei rifiuti, senza alcuna rivalsa nei confronti del Committente.
9. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale sono eseguiti i servizi.
10. I veicoli per la raccolta dei rifiuti dovranno avere un allestimento tale da evitare la dispersione dei rifiuti durante il percorso ed inoltre garantire la perfetta tenuta agli eventuali liquidi.

11. L'Impresa si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale e a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste.
12. L'Impresa si impegna a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli, ivi comprese le periodiche revisioni e al rifornimento del carburante. L'Impresa si impegna alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché i veicoli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
13. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli, comprese le misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas nonché del tasso di usura dei pneumatici.
14. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione, e l'Impresa è tenuta a provvedere senza indugio e senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o compensi.
15. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermo dei veicoli per le opere di manutenzione.
16. L'Impresa, essendo obbligata ad assicurare comunque il servizio, è tenuta a rimpiazzare tempestivamente, con mezzi sostitutivi, gli automezzi in avaria o fuori uso in attesa del loro reintegro in servizio.
17. I mezzi sostitutivi dovranno avere caratteristiche e funzionalità equivalenti a quelli temporaneamente sostituiti.
18. Per tutti gli automezzi che verranno impiegati dall'Impresa è fatto obbligo di comunicare al Committente le relative autorizzazioni al trasporto rifiuti.

#### **ART. 81 RICONOSCIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI MEZZI**

1. Su ogni mezzo l'Impresa dovrà apporre un adesivo riportante lo stemma del Committente e la scritta "<nome impresa>: attività svolta per conto dei Comuni di Lapedona e Moresco".
2. L'editing e il formato grafico dovranno essere preventivamente approvati dal Committente.
3. L'Impresa non potrà effettuare, con i mezzi impiegati per il servizio nei Comuni di Lapedona e Moresco, servizi presso altri committenti privati.
4. Su eventuale specifica richiesta del Committente, l'Impresa dovrà consentire l'applicazione, sulle fiancate di mezzi/attrezzature o su altre parti specifiche, di adesivi o altri elementi per lo svolgimento di pubblicità istituzionale.
5. L'acquisto e l'applicazione di tali materiali resta a carico del Committente.

#### **APPROVAZIONE E FIRME**

Il Committente  
(timbro e firma)

L'Impresa  
(timbro e firma)

## INDICE

<b>CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....</b>	<b>1</b>
ART. 1 GENERALITA' .....	1
ART. 2 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO .....	3
ART. 4 DEFINIZIONI .....	3
ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO E CARATTERE DELL'APPALTO .....	4
ART. 6 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....	5
ART. 7 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....	6
ART. 8 ONERI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI.....	6
ART. 9 RISERVATEZZA.....	7
ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY .....	7
ART. 11 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI .....	7
ART. 12 GARANZIA PROVVISORIA .....	8
ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA .....	8
ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE.....	9
ART. 15 REVISIONE PREZZI .....	9
ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	10
ART. 17 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	10
ART. 18 VIGILANZA E PENALITÀ' .....	11
ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO .....	13
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO .....	13
ART. 21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	13
ART. 22 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO .....	14
ART. 23 LINGUA.....	15
ART. 24 COOPERAZIONE .....	15
ART. 25 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE .....	15
ART. 26 ESECUZIONE D'UFFICIO .....	16
ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	16
ART. 28 RECESSO CONTRATTUALE.....	17
ART. 29 RISERVE E RECLAMI.....	18
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI.....	18
ART. 31 FORO COMPETENTE.....	18
<b>CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>18</b>
ART. 32 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA .....	18
ART. 33 INTERVENTI NON PREVISTI .....	19
ART. 34 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' IMPRESA .....	19
ART. 35 CONTROLLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	20
ART. 36 TEMPI DI INTERVENTO.....	20

ART. 37 CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO .....	21
ART. 38 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE.....	21
ART. 39 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	21
ART. 40 SCIOPERO .....	22
ART. 41 VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE .....	22
ART. 42 REDAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO .....	23
<b>CAPO III - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....</b>	<b>23</b>
ART. 43 LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI .....	23
ART. 44 FASI DI AVVIO DEL SERVIZIO .....	24
ART. 45 FRAZIONI DI RIFIUTO INTERESSATE DAL SERVIZIO .....	24
ART. 46 PARAMETRI DI BASE DEL SERVIZIO .....	25
ART. 47 VARIAZIONE DEL SERVIZIO IN ASSENZA DI PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO .....	25
ART. 48 ORARI E GIORNATE DI RACCOLTA.....	26
ART. 49 CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI .....	26
ART. 50 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA/METALLI.....	26
ART. 51 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE .....	27
ART. 52 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO .....	28
ART. 53 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA .....	28
ART. 54 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA.....	29
ART. 55 RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI.....	30
ART. 56 RACCOLTA DEGLI ABITI USATI.....	30
ART. 57 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI .....	30
ART. 58 RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI .....	30
ART. 59 RACCOLTA PRESSO UTENZE PARTICOLARI.....	31
ART. 60 TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI.....	31
ART. 61 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	31
ART. 62 GESTIONE DEI CONTENITORI .....	32
ART. 63 MANUTENZIONE DEI CONTENITORI .....	34
ART. 64 CONTROLLO SUI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI.....	34
ART. 65 FASE TRANSITORIA.....	34
<b>CAPO IV ALTRI SERVIZI.....</b>	<b>34</b>
ART. 66 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO .....	34
ART. 67 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI .....	35
ART. 68 RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI.....	35
ART. 69 RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI .....	35
<b>CAPO V – ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE.....</b>	<b>36</b>
ART. 70 MODALITÀ DI ALLESTIMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE .....	36
ART. 71 VIDEOSORVEGLIANZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE .....	39
ART. 72 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE .....	40

<b>CAPO VI – CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE .....</b>	<b>41</b>
ART. 73 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO).....	41
ART. 74 LAVORI DI ADEGUAMENTO ECOCENTRO .....	43
ART. 75 IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI E CONTABILIZZAZIONE DEI CONFERIMENTI .....	43
<b>CAPO VII - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE .....</b>	<b>44</b>
ART. 76 INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI .....	44
ART. 77 ISTITUZIONE DI UN NUMERO VERDE.....	46
ART. 78 DISTRIBUZIONE DEI KIT PER DIFFERENZIAZIONE DOMESTICA.....	46
ART. 79 SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE.....	46
<b>CAPO VIII - AUTOMEZZI .....</b>	<b>47</b>
ART. 80 DOTAZIONE DI AUTOMEZZI .....	47
ART. 81 RICONOSCIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI MEZZI.....	48